

TORNATA DEL 19 MARZO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Congedo — Omaggi — Discussione del Codice penale militare marittimo — Osservazioni del Senatore Farina — Mozione d'ordine del Senatore De Falco — Obbiezioni del Senatore Farina — Considerazioni del Senatore Lanzilli — Proposta del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Relatore — Nuove osservazioni del Senatore De Falco — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Replica del Relatore in risposta alle osservazioni del Senatore De Falco — Dichiarazioni del Guardasigilli — Proposta di un ordine del giorno del Senatore De Falco appoggiato — Ordine del giorno Farina — Osservazione del Relatore sull'ordine del giorno De Falco — Parole del Senatore De Falco per fallo personale — Dichiarazione del Senatore Farina — Ordine del giorno del Senatore Chiesi, accettato dal Senatore De Falco — Osservazioni e proposta del Relatore, e ritiro della proposta Farina — Approvazione della proposta della Commissione.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, e della Marina, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario dà Chiesi lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente messaggio della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 numero 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi 15 giorni.

« Il Presidente
« Duchoqué.

Presidente. Com'è di consueto, questo resoconto è depositato nella Segreteria perchè i Senatori abbiano agio di esaminarlo.

Il Senatore Della Rocca domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

La Deputazione Provinciale di Bologna di un esemplare dei suoi *Atti dell'anno 1868*;

L'avvocato Gregorio Passarelli delle sue *Considerazioni sulla natura ed applicazione della pena*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di Codice penale militare marittimo.

La Commissione è pregata a prendere il suo posto.

C'è una legge che abilita il Governo a dar corso al Codice militare marittimo; ritengo peraltro che non siavi bisogno di votarne tutti gli articoli, ma che convenga discutere soltanto quelli ai quali furono dalla Commissione proposti emendamenti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per osservare che se in altra circostanza la proposta dell'onorevole Presidente poteva essere favorevolmente accolta dal Senato, io credo veramente che questo non possa aver luogo nella circostanza attuale.

Per quanto si dica che si è cercato di mettere le disposizioni del Codice penale per la marina militare in armonia colle disposizioni del Codice penale comune, e con quelle del Codice penale militare per l'armata di terra, vi sono tali, tante, e ardirei di dire, così gravi differenze, che parrebbero incredibili, e per cui assolutamente io crederei di mancare al mio dovere, se non cercassi di mettere di queste diversità in avvertenza il Senato.

Non è mia intenzione di entrare nell'esame di tutti

i singoli articoli, perchè veramente questo menerebbe ad una così lunga discussione generale, che davvero non so quando se ne uscirebbe: circoscriverò quindi le mie osservazioni a due soli articoli; e per uno dedurrò le mie osservazioni dal diritto costituzionale e pubblico; per l'altro le prenderò nel diritto penale comune, confrontando le disposizioni del Codice penale comune, e quelle del Codice militare per l'armata di terra con quelle che si propongono nel progetto attuale. E se, come io spero, riuscirò a dimostrare che gravissime sono le diversità che corrono in questo sistema, e che sgraziatamente le disposizioni che si propongono nel Codice sottoposto alla vostra approvazione, sono, a parer mio, affatto inaccettabili, io credo che il Senato riconoscerà l'opportunità di non circoscrivere la sua attenzione agli emendamenti proposti dalla Commissione, ma di estenderla anche ad altri.

Se non che io devo premettere che mi sgomenta moltissimo l'autorità delle persone che compongono la Commissione; e il non aver fatto io studi abbastanza estesi su questa materia per intraprendere a discuterla con piena fiducia; tuttavia avendo questa mattina dato un'occhiata ad alcune disposizioni, esse mi parvero tali, che veramente mi sono creduto in dovere di sottoporre i miei dubbi al Senato, affinché veda se essi sieno o no fondati.

Comincio dalla disposizione la quale ha tratto alle norme dello Statuto e che interessa l'ordine pubblico. **Presidente.** Mi scusi; ma ora ella entra nella discussione generale.

Senatore Farina. Mi perdoni, se ho da mostrare la necessità del modo di discussione da me proposto, bisogna che lo faccia con esempi pratici.

Ho detto che non sarò lungo; che non saranno numerosi gli esempi; protesto che non sono che alcune idee che mi si pararono innanzi agli occhi in una rapida ed interrotta lettura.

Ecco la discussione che interessa lo Statuto e l'ordine pubblico a mio senso, e che propongo con qualche esitazione per la massima stima che professo per gli onorevoli membri della Commissione, ai quali intendo piuttosto sottoporre i miei dubbi che voler fare opposizione.

Ciò premesso dirò francamente quello che mi sembra che non sia in armonia con lo Statuto, e che includa un'esorbitante attribuzione di poteri al Ministro.

Tale è la facoltà, che risulta dalle disposizioni del 3° alinea dell'articolo 360.

Tutti loro Signori sanno, che in forza dell'articolo 71 dello Statuto, *niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, come fanno altro;* che l'articolo 26, pure dello Statuto porta *che niuno può essere arrestato e tratto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge.* In onta di questa disposizione noi troviamo al numero 3° dell'articolo 360 la seguente: *coloro che sono assimilati per legge, (e fin*

qui non vi è niente a ridire) o per Decreto Reale, agli individui indicati nei numeri precedenti, saranno soggetti alla giurisdizione militare marittima.

Questa disposizione è a mio senso gravissima perchè sottrae, secondo me, col mezzo non di una legge, ma di un semplice *Decreto Reale* l'imputato dalla sua giurisdizione naturale.

La discussione relativa a questo punto non è nuova. Essa venne agitata in Francia, ed il signor Faucher ci avverte come quei tribunali, basandosi sulle disposizioni le quali accordano al Re la facoltà di comandare l'armata di terra e di mare, avessero sostenuto praticamente questa disposizione.

Ma la gravità della materia, l'arbitrio che è accordato al potere esecutivo di tradurre con semplice decreto avanti a tribunali eccezionali l'imputato, parve cosa tanto grave, tanto enormemente derogativa delle massime generali e più ovvie della legislazione, che, venuto l'Impero, nonostante tutte le decisioni delle Corti francesi, il Consiglio di Stato riconobbe la necessità di limitare questo esorbitante arbitrio al potere esecutivo.

In conseguenza di questa limitazione fu introdotto nell'art. 77 del Codice penale militare marittimo francese, la seguente limitazione:

« Les individus assimilés au marins ou militaires de l'armée de mer par les ordonnances ou décrets d'organisation ecc. »

Di maniera che fu precluso l'adito al potere esecutivo di potersi con un semplice decreto fatto *ad occasionem* tradurre una persona da una giurisdizione ad un'altra. Si volle che la giurisdizione del tribunale marittimo fosse determinata nel decreto d'organizzazione del Corpo, quando il Corpo stesso era instituito, e si tolse quindi quell'esuberanza d'arbitrio che esisteva in forza delle disposizioni preesistenti. Egli è in armonia colle teorie che io sono andato sviluppando che appunto anche nel Codice penale militare di terra nostro, noi troviamo specificata la necessità della legge per determinare chi sia o non sia assimilato al militare.

Troviamo quindi all'articolo 302 del Codice penale per l'armata di terra, la disposizione seguente:

« Tutti gl'individui che sono per legge assimilati al militare. »

Voi vedete dunque che tanto in Francia come fra noi le sane teorie, che ho avuto l'onore di indicare, abbiano avuto applicazione e come entrambi gli esempi citati concorrano a porre un limite ad una disposizione che, se si lasciasse come è attualmente nel progetto, condurrebbe ad un eccesso di arbitrio. Il quale non è punto conforme alle disposizioni dello Statuto, nè a quelle del Codice penale dell'esercito.

Questo, o Signori, è l'esempio sul quale richiamo la vostra attenzione relativamente al diritto pubblico.

Viene ora un altro esempio che riguarda, come ebbi

l'onore di premettere, le disposizioni che concernono il diritto privato.

Questo esempio io lo trovo all'articolo 303 del progetto attuale nel quale si legge: « Sarà punito con la reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso ecc. »

E al numero 3º leggo: « Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale ecc. (in mare queste qualificazioni mi sembrano fuori di luogo) — « vetturale o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiasi sopra cose ad essi affidate nella detta loro qualità. »

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. In tempo di guerra.

Senatore **Farina**. In tempo di guerra, sta bene, se però in tempo di guerra gli albergatori e i vetturali in mare hanno che fare. Ma lascio ciò per un momento a parte, e dico che questo articolo è stato copiato, senza troppa considerazione, dal Codice penale comune che ascrive fra i *qualificati* i furti sovraindicati.

Ma in fedemia, Signori, gli osti e vetturali ed albergatori di mare non saprei troppo ove trovarli.

Per verità se non si trattasse che di una semplice qualificazione che non potesse avere applicazione, io non me ne preoccuperei gran fatto, ma quello che trovo molto strano si è che a tale qualificazione si commina una pena immensamente maggiore di quella degli altri casi.

Ora domando io, mettendo queste osservazioni in relazione con quello che dissi prima relativamente agli assimilati, dico, questi albergatori, locandieri, vetturali, sono veramente persone assimilate ai militari di mare? Per verità io non trovo disposizione simile in nessun codice, presso nessuna nazione.

Dunque mi pare che qualche emendamento divenga necessario.

Di più osservo che, come ho già accennato, questa disposizione è enorme per la penalità che non può essere minore di 7 anni estensibile a 20 anni, mentre il furto *qualificato* cui qui si accenna, perchè sono le stesse espressioni, nel Codice penale comune è punito solo con una pena che comincia da 3 e va fino a 10 anni.

Ma quello che è più strano ancora è la contraddizione che vi è col Codice penale militare, perchè il Codice penale militare ammette in guerra che vi è un furto che può esser punito *disciplinariamente*, come è stabilito dall'articolo 205 del Codice penale militare senza fare distinzione fra il qualificato ed il non qualificato.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Legga l'art. 262 del Codice penale militare.

Senatore **Farina**. Va bene; trovo quanto il preopinante asserisce, cioè che: « Locandiere, oste, vetturale, « barcaiole, e da alcuno degli individui della loro famiglia ecc. » in questo vi è conformità nei due

Codici, ma resta sempre la difformità con il diritto comune, e resta la difformità che nasce dalla impossibilità di trovare in mare degli osti, albergatori e vetturali.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Quando discendono a terra.

Senatore **Farina**. Quando discendono a terra, si dice; ma allora è una questione molto più grave ancora, forse perchè domani un oste albergherà un ufficiale di marina, che venga derubato, sarà punito secondo le disposizioni del Codice penale marittimo?

Non potrei davvero ammettere questa strana interpretazione.

La stranezza di questa interpretazione mi fa avvertito della necessità di esaminarlo molto più accuratamente, perchè non capisco come la semplice qualità del derubato possa far cambiare la giurisdizione alla quale il ladro è naturalmente soggetto. Per conseguenza appunto perchè si volle dare tale interpretazione, credo debba essere seriamente esaminato il caso. Del resto, mi pare che per questo vi sia conformità di disposizioni nella legislazione, credo che la diversità delle circostanze nelle quali si trovano gli individui debba portare una disparità di giurisdizione.

Mi basta quindi per il mio scopo, dimostrare, che vi sono questioni gravissime le quali hanno bisogno di essere esaminate, e l'aver promosso, a mio parere, questi gravissimi dubbi, perchè il Senato possa farsi farsi un'idea della necessità di meglio ponderare le disposizioni del progetto e quindi di non votarlo in blocco, ma di avere la santa pazienza di sentire a leggero gli articoli emendati uno per uno, ciò che, fino ad un certo segno è, direi, anche conforme alle disposizioni dello Statuto.

Se veramente il progetto non si dovesse riguardare che come semplice allegato, la cosa si potrebbe facilmente ammettere; si è fatto altre volte; ma come per alcuni articoli si deve entrare nella discussione, io credo che non si possa contemporaneamente il progetto considerare e come legge in se stessa per gli articoli messi in discussione, e come allegato per gli articoli non sottomessi ad esame.

Perciò prego il Senato di avere la pazienza di lasciar leggere gli articoli del progetto e di votare in conseguenza.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Io mi era proposto di domandare la parola al Senato per proporgli una questione d'ordine, e di metodo, la quale avrebbe potuto per avventura semplificare di molto la discussione presente.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina mi raffermano in questo mio concetto; perciocchè l'onorevole Senatore Farina ha fatto presente al Senato come le differenze che esistono tra l'attuale progetto di codice penale marittimo, ed il codice penale comune, ed il codice penale per l'esercito, non

si riferiscono semplicemente, per quanto in sulle prime pareva, a quelle soltanto che vennero rilevate nella dotta ed elaborata Relazione degli onorevoli membri della Commissione del Senato, ma a molte altre ancora; ed ha perciò richiesto dal Senato che, volendosi discendere ad un esame circostanziato di questo progetto di codice, fosse mestieri non soffermarsi solamente alla discussione delle modificazioni proposte dalla Commissione, ma sibbene esaminarlo tutto come ogni altro Codice, come ogni altra legge, articolo per articolo, capo per capo. E però, se non ho frainteso, egli ha finito per concludere con questo dilemma: o volete approvare questo progetto di codice per misura di urgenza così come è stato presentato, e allora approvatelo così com'è, e riservate tutte le quistioni che esso può far nascere al tempo della sua revisione; o volete discendere ad un esame del Codice medesimo, e non vi fermate a questo o a quell'articolo, ma a termini dello Statuto e del Regolamento, esaminatelo per intero, come esaminate ogni altro progetto di legge che vi si presenta.

Ora, Signori, io accetterei volentieri la prima parte del dilemma dell'onorevole Senatore Farina; e mi pare che sarebbe proprio il caso di votare il progetto del Codice così com'è stato presentato dal Governo, e votato dall'altro ramo del Parlamento, riserbando l'esame di tutte le molteplici quistioni che esso può far nascere all'epoca della sua revisione, la quale potrà essere stabilita ad un discreto termine.

Se il Senato me lo permette, io dirò in brevi parole le ragioni che mi fermano in questo concetto.

Che cosa, Signori, è questo progetto di Codice cui dobbiamo discutere? Con quali dichiarazioni è stato esso votato dall'altro ramo del Parlamento? Con quale concetto è stato presentato dal Governo al Senato, ed accolto dagli eminenti Giureconsulti che compongono la Commissione Centrale? Forse come Codice definitivo che deve far parte della legislazione penale definitiva del Regno d'Italia? No certamente.

Questo progetto di Codice non poteva essere, nè è stato presentato come Codice penale marittimo che volesse essere votato in maniera definitiva.

Non poteva esserlo per la natura stessa delle cose, o per le presenti condizioni della legislazione penale in Italia; poichè ogni Codice penale militare non è che un Codice di eccezione al Codice penale comune; eccezione che non concerne se non le singolarità de'reati militari nascenti dalla violazione de'doveri speciali della milizia, e le specialità dell'ordinamento giudiziario e delle forme del procedimento militare consigliate dalle necessità dell'ordinamento della milizia e della sua disciplina.

La base dunque ed il fondamento di ogni Codice penale militare non può trovarsi che nel Codice comune. Le regole generali della imputabilità e della imputazione, quelle del tentativo, della complicità, della recidiva, non possono essere che comuni ai due

Codici. Ed anche le definizioni dei reati comuni, di quei fatti cioè che sono punibili da chiunque commessi, sia militare, sia pagano, non possono essere differenti nei due Codici.

D'altronde ogni Codice penale militare si divide in due parti; l'una per l'armata di terra, l'altra per l'armata di mare; ed ambedue, eccetto particolari differenze, debbono avere, nell'materie comuni, disposizioni quanto più possibile uniformi.

Ora quale è la condizione della legislazione penale in Italia? Noi disgraziatamente non abbiamo ancora un Codice penale comune a tutta Italia; esso è tuttora in via di preparazione. Il Codice penale per l'armata di terra, pubblicato al tempo dei pieni poteri, è tuttavia in istato provvisorio, perchè per testo espresso di esso Codice, deve essere sottomesso alla revisione del Parlamento. Finchè dunque il Codice penale comune non sia votato, ed i due Codici penali militari per l'armata di terra e di mare non siano simultaneamente discussi e votati, qualunque progetto di Codice militare non può avere che un carattere provvisorio.

Che l'attuale progetto poi non sia a discutersi ed a votarsi che come un semplice progetto di Codice provvisorio destinato a provvedere alle urgenti necessità dell'armata, lo si rileva da espresse dichiarazioni di tutti coloro che han preso parte alla sua preparazione.

E per fermo, Signori: o si guarda la maniera colla quale il progetto in esame fu discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento; o si considera la Relazione con la quale l'onorevole Ministro di Marina l'ha presentato al Senato; o si legge la Relazione della Commissione Senatoria, che ne propone l'approvazione; vi si trovano sempre scolpiti questo concetto e questa idea: che il presente Codice, cioè, non vien proposto che come Codice provvisorio, in via meramente transitoria, e per l'urgente bisogno di prontamente sostituire a quell'anacronismo alle presenti condizioni, che è l'Editto militare marittimo del 18 luglio 1826, una legislazione che fosse più conforme ai nostri istituti politici e civili, e che potesse far cessare uno stato anormale di cose che (come è detto nella Relazione stessa, la quale serve di precipuo tema al mio discorso) era incompatibile fino a che fu costituito il Regno d'Italia, ed è divenuto impossibile dopo l'unione delle Province Venete.

Ora, io propongo questa questione. Ritenuti una volta per principio questi tre fatti sui quali il Ministero, e la Commissione convengono, che il presente progetto di Codice non sia a riguardarsi che come un codice provvisorio, da adottarsi per urgenza in via meramente transitoria; che tutte le gravi e molteplici quistioni che un codice di tal fatta può far nascere, le quali sono state, in gran parte, indicate con molto accorgimento nella Relazione stessa della Commissione, per non poter esser attualmente risolte, vadano meglio rimandate a tempo più riposato ed opportuno, in cui potranno essere simultaneamente e

con più frutto trattato pei due Codici penali dell'esercito e dell'armata navale; e che infine vi ha urgenza grandissima di uscire al più presto dallo stato di cose in cui l'armata navale si trova per l'Editto militare del 1826, che è in antitesi perfetta con le presenti condizioni dello Stato; ritenuti, io dico, questi tre fatti, e queste tre ragioni, non sarebbe egli cosa più utile, e forse anche più decorosa, e più conveniente l'accettare pel momento il progetto del Codice marittimo così come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento e come ci venne presentato dal Governo; e rimandare alla revisione appunto di questo Codice Militare Marittimo, e di quello dell'armata di terra, che potrà essere definita ad un determinato tempo, l'esame e la discussione di tutte le questioni cui questi Codici possano dar luogo, comprese quelle proposte dalla Commissione in linea di modificazioni al progetto, e le altre con pari senno accennate or ora dall'onorevole Senatore Farina? Io per me lo credo.

Ho detto, Signori, che questo partito mi sembrerebbe più utile; imperocchè io comprendo benissimo la gravità di gran parte delle modificazioni proposte; comprendo che ve ne sono alcune giustissime, altre di un discutibile interesse; ma se si eccettui una questione veramente grave, la quale in verità non mi pare pregiudicata dal presente progetto, tutte le altre, se non vado errato, non concernono disposizioni siffattamente sostanziali ed essenziali di esso Codice che senza di esse il progetto intero non possa aver vita, ovvero che il loro difetto, anche temporaneo, sia da riuscire siffattamente pregiudizievole alla giustizia penale marittima, che l'armata ne debba soffrire un grave danno o un grave nocumento.

Ora, se per confessione di tutti la cosa che è più necessaria in questo momento, è quella di uscire dallo Editto Penale del 1826, residuo di altri tempi e di altre istituzioni; a me sembra che l'inconveniente maggiore e se me lo permette il Senato, direi il male maggiore che si possa incorrere, sia quello dell'indugiare l'approvazione di un codice il quale, quale che sia, è certamente più conforme ai principii delle presenti nostre istituzioni, e può con sufficiente efficacia e certo assai meglio dell'editto del 1826, provvedere alle necessità dell'armata. E sarebbe certamente indugiare per un tempo indefinito e indefinibile la sanzione di questo Codice, l'avventurarsi a una minuta e speciale discussione di tutti i miglioramenti e modificazioni di cui potesse esser suscettivo l'attuale progetto. Le quali questioni, comunque risolte in questo recinto, dovrebbero di necessità ritornare all'altra Camera, e dar luogo a nuovi indugi e nuove discussioni.

Ho detto che il partito proposto mi sembrava ancora più convenevole, e direi pur più decoroso; perciocchè quando si tratta di una legge di urgenza, l'approvarla come si presenta, come una misura puramente transitoria e riservando a determinato tempo

la discussione di tutte le questioni secondarie cui essa può dar luogo, scema in gran parte la responsabilità dei corpi deliberanti; e in tutt'i casi lascia loro piena libertà di ritornare sul deliberato tutte le volte che se ne presenti l'opportunità e l'occasione.

Io son di credere che nella discussione delle leggi non vi sieno che due sistemi a seguire; quello di esaminare il progetto parte per parte, articolo per articolo, come diceva l'onorevole Senatore Farina; ovvero quello di adottare il progetto come allegato con un solo articolo, e riservarne le questioni, nel caso che motivi gravissimi di urgenza consigliassero di non soffermarsi pel momento all'esame minuto ed accurato di siffatte questioni. Il primo è il metodo ordinario che vuole essere per regola generale seguito; il secondo è metodo di eccezione che solo le necessità possono consigliare, e che in ogni caso vuol essere seguito con molta parsimonia e discrezione.

Ma il seguire una via di mezzo la quale è in certa guisa discussione e non discussione, disamina e non disamina; discutere una parte del progetto, per trasandarne altre, mi sembra che sia la via più ambigua e più pericolosa che si possa prescegliere.

E per fermo, o Signori, se mettendoci in questa via cominciamo la discussione delle singole modificazioni presentate dalla Commissione; io domando come si può circoscrivere la discussione stessa? Come mai potrebbe togliere il diritto ad un Senatore di dire: «Voi vi siete fermati a quella o questa menda del progetto; ma occorre procedere oltre; bisogna esaminare anche questo e quest'altro articolo che pure han mestieri di modificazione? Voi avete creduto necessario di mutare questa parte sola del progetto, ma io credo che conviene modificare questa e quest'altra parte?» Chi ripeto potrebbe negare un siffatto diritto? Certo nessuno. E se per inopinato caso ciò si facesse, non nascerebbero per avventura inconvenienti maggiori? E non potrebbe ognuno leggendo il progetto divenuto legge ad ogni tratto dire: e che! si è esaminato e discusso il progetto, si è avvertita questa menda e non si è vista questa ancor più grave? si è provveduto a questi difetti, e si son trascurati quest'altri che pure erano evidenti?

E così limitandosi ad una semi-discussione, e ad una parziale disamina, l'opera dell'assemblea potrebbe facilmente correr rischio di esser accagionata di poca previdenza o di poco studio.

Il partito proposto, mi sembra in fine più conveniente; perocchè se tutti conveniamo che la legislazione penale militare deve avere per base e fondamento il codice penale comune; se tutti consentiamo che il codice penale militare marittimo deve essere il più possibile conforme al codice penale dell'esercito; e posto per fatto che il codice penale comune pel Regno d'Italia non è ancora votato, e che il codice penale militare dell'esercito, deve per precetto di legge esser sottoposto alla revisione del Parlamento (e già avrebbe dovuto esserlo da gran tempo); certa cosa parmi

che il miglior partito a seguire per ora sia quello di non pregiudicare nessuna di quelle questioni che al miglior ordinamento di essi codici si attengono, e rimandare l'esame di tutte queste questioni, di quelle accennate nella Relazione e pur rimaste irresolute dalla Commissione, e di quelle ancora cui potrebbero dar luogo le modificazioni da essa proposte, a tempo, per servirmi delle parole stesse dell'onorevole Relatore, più opportuno e riposato, e propriamente a quello, che spero sarà brevissimo, in cui l'esame e la discussione di tutte le dette questioni potranno essere simultaneamente e con più frutto trattate poi due codici penali dell'esercito e dell'armata navale, e per l'uno e per l'altro risolte con uniformità di sistema, di principii e di disposizioni.

Per queste ragioni io proporrei di prescegliere la prima parte del dilemma dell'onorevole Farina; di rimandare al tempo di siffatta revisione l'esame e la discussione di tutte le questioni in discorso, e divotare per ora, in linea provvisoria e d'urgenza, il progetto che ci è stato presentato.

Aspetterò le osservazioni che potranno esser fatte contro questa mia proposta; e mi riservo a presentare, ove ne sia il caso, un ordine del giorno in questi sensi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Lanzilli**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole preopinante valendosi della ultima mia argomentazione è venuto sgraziatamente a concludere direttamente contro di me.

Io non potrei convenire nelle sue osservazioni per le ragioni che brevemente esporrò.

Prima di tutto, o Signori, io desidero di bene definire cos'è una legge provvisoria. Se il provvisorio è determinato da un termine fisso, oltre il quale la legge non possa durare, allora intendo il significato di legge provvisoria; ma se questo provvisorio è indipendente dalla durata, questa parola significa assolutamente niente, perchè vuol dire che il Parlamento, che il Governo hanno facoltà di proporre la riforma della legge.

Dunque, che questo si dica, o non si dica è sempre nella facoltà del Parlamento, nella facoltà del Governo di prendere l'iniziativa di una riforma.

Ora, qui non siamo davanti ad inconvenienti leggeri, siamo davanti ad inconvenienti gravi; dunque, quando facciamo una legge, dobbiamo procurare di farla in modo che risponda alle esigenze, al bisogno del paese, senza valersi di una clausola vaga di provvisorietà per fare passare la legge; perchè quando non ci è un termine per far cessare l'efficacia della legge stessa, la provvisorietà non ha senso; ed io che sono vecchio del Parlamento, ho veduto che la provvisorietà non è che un sotterfugio onde far passare per così dire, per isbieco, leggi in Parlamento, che senza quel raddolcimento non sarebbero passate e non peserebbero perciò sulle spalle dei cittadini.

Conseguentemente io non saprei adattarmi a questa proposta in quantochè mi pare che lasci sussistere tutti gl'inconvenienti della legislazione che ci si vorrebbe proporre, e che vennero molto opportunamente rilevati nella Relazione della Commissione, senza cercare al momento che abbiamo fra le mani la legge, che è stata sottoposta al nostro giudizio, di rimediare a questi inconvenienti medesimi.

Ma si dice: questo codice non è che una parte della legislazione. Dunque aspettate, che abbiamo rifatta a dovere l'altra parte, ed allora faremo convenientemente anche questa.

Signori; se questo argomento fosse buono, non si voterebbe mai nessun codice, perchè tutti i codici devono esser messi in armonia fra di loro; quindi quando si trattasse di adottarne uno, si potrebbe sempre dire: aspettate che siano riformati gli altri.

Allora bisognerebbe che davanti al Parlamento fosse portata tutta in complesso la codificazione dello Stato perchè si votasse contemporaneamente.

Ora, siccome questo non è, e non può essere, ed è una vera impossibilità, e noi tocchiamo con mano quanta difficoltà ci sia già a ben coordinare, a rendere bene adattato ai bisogni della società ed alle circostanze del paese un solo codice, figuratevi poi o Signori che farragine di cose ci troveremo ad un tempo fra le mani se contemporaneamente dovessimo votare tutti i codici ed adattarli a tutti i bisogni, a tutte le esigenze, ed a tutte le organizzazioni dello Stato ad un tempo.

In questo stato di cose io credo che il meglio da farsi sia quello di procurare di far bene, ora in cui questa legge viene sottoposta alla nostra approvazione.

Procuriamo di far bene, conformandola a quei principii generali che noi desideriamo che debbano prevalere anche negli altri rami della legislazione: ma trovare che i rami della legislazione attuate sono viziosi, riprovevoli, che non rispondono ai bisogni della civiltà, e poi conformare un altro ramo di legislazione a questi che preventivamente condanniamo, è un vero screditare la legge prima che essa vada in attività.

Per conseguenza, cominciamo oggi a procurare di fare il meglio che per noi si può, e poi vedremo col tempo di coordinare tutti gli altri rami della legislazione a quei savii principii che in questo stesso codice avremo adottati. Ma, lo ripeto, far male sapendo di far male, lo trovo un pessimo sistema di legislazione. Di più, dopo la dottissima ed assennatissima Relazione che venne fatta dalla Commissione, io vi domando, o Signori, se approvando un codice, i cui difetti sono così luminosamente mostrati in una tanto autorevole Relazione, come è quella della Commissione Senatoria, questa legge non si presenterebbe al pubblico immensamente screditata.

Io non posso per conseguenza accostarmi alla opinione emessa dall'onorevole preopinante, e credo quindi di dover persistere nella proposta mia prima,

per dimostrare la quale mi sono bensì valso di un dilemma, ma non voleva lasciar aperta con questo dilemma la conseguenza ad una deliberazione direttamente contraria a quella mia proposta. Per conseguenza, lo ripeto, sottopongo alla saviezza del Senato la proposizione di occuparsi di tutti gli articoli che possano meritare discussione e di aver la pazienza di leggerli. Ma infine voi, Signori, siete troppo coscienti per non sentire come questi articoli uno per uno devono obbligare i cittadini, e come quindi sia giuocoforza, dirò così, perchè non resti scoperta la nostra responsabilità, che gli articoli stessi sieno uno per uno esaminati.

Io non abuserò maggiormente della pazienza del Senato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lanzilli.

Senatore **Lanzilli.** Permetta il Senato a me sopraggiunto alla discussione di manifestare che inclinerei di accettarne le conseguenze, sebbene alquanto modificate, e per principii non del tutto identici a quelli del dotto preopinante.

Imperciochè tra i pochissimi ed imperiosi precetti dallo Statuto politico imposti non solo al Senato, bensì ad entrambe le Camere Legislative, avvi quello, per conseguenza imprescindibile, di esaminare o discutere *articolo per articolo* qualunque progetto di legge. È questo dunque l'unico metodo di simili discussioni, il solo obbligatorio e contro del quale non potrà mai valere nè esempio, nè autorità, nè antecedenti, nè consuetudine contraria, come quello che proviene non da regolamento ovvero da legge, ma dalla legge delle leggi e come condizione della dignità conferitaci. E cotesto metodo è tale poi per se stesso, che lo ammetteremmo e proclameremmo noi medesimi, se non fosse comandato ed imposto: poichè ogni articolo, racchiudendo un precetto, ogni articolo è legge separata e distinta, sebbene correlativa, qualità che certamente non la transustanzia.

E se in tal guisa e non altramente si discute *ogni progetto di legge*, dubiterete mai, o Signori, non potersi discutere diversamente quel complesso di leggi che chiamasi *codice*? Anzi le vicendevoli *correlazioni* delle sanzioni contenute in un codice, meno strette o meno dirette delle correlazioni tra una sanzione e l'altra contenute nelle leggi speciali, indubitatamente augumentano il bisogno di discutere articolo per articolo, attesa la maggiore differenza delle materie regolate dal codice, ognuna delle quali era sufficiente materia di legge speciale; e furono tutte aggruppate dall'umano pensiero, degno di spaziare in una orbita comprensiva di tutte le correlazioni possibili prossime o remote. Come p. e. nel Codice civile indurre l'approvazione Senatoria dalla nazionalità al contratto? dalla filiazione legittima all'ipoteca? dalla fideiussione all'arresto personale? Nè sono meno eterogenee le materie degli altri codici.

Con tuttociò io non disconosco la potenza della *necessi-*

za, ma solo della necessità come quella nella specie risultante dalla doppia circostanza indicata dalla Commissione, cioè che la gravità de' progetti legislativi tradotti al Senato non consentono al Codice della marina militare il tempo richiesto per la discussione per articoli; e l'altra confessata e conosciuta da tutti, che per quanto esser possa emendabile il codice proposto, sarà sempre immensamente migliore di quello sotto del quale abbandonerebbersi per tempo lungo ed indeterminato l'armata italiana, bella e non perduta speranza d'Italia. Le quali cose ammesse, non potendosi differire progetti più gravi ed urgenti, nè lasciare l'armata sotto una legislazione pessima col pretesto di perfezionar prima quella proposta, inespugnabile è la necessità di non volgere il metodo costituzionale a danno di coloro in favore dei quali fu sancito, cioè de' cittadini italiani e nel pubblico interesse.

Ma non dispenserebbe dall'obbligo costituzionale il proposito di attendere il promesso perfezionamento del codice comune, come quello cui dovrebbero assolutamente ispirarsi i compilatori di ogni codice speciale: sembrandomi che la ispirazione vada bene presa non dal codice generale, ma da ogni codice possibilmente perfetto, sia generale sia particolare, il Codice ispirante od il Codice ispirato.

Anzi siccome i principii o non sono generali o non sono retti, se non quando includono quelli convenienti alle singole parti di tutta la legislazione di uno Stato; così dal perfezionamento de' codici speciali può meglio attendersi la perfezione de' principii generali o comuni, come dalla perfezione delle singole parti meglio deriva la perfezione del tutto. Ed a questo che in bocca mia suonerà paradossoso, aggiusterà fede l'esempio della legislazione romana, inesauribile scaturigine di ogni sapienza civile: la quale però non altrimenti si compose che delle risoluzioni di singoli casi, e delle singole materie (civili, penali, amministrative, militari, commerciali, di dritto pubblico, di dritto internazionale, e di pace e di guerra). E perchè le risoluzioni de' singoli casi erano perfette, riuscirono, se non perfetti, meravigliosi i codici francesi che incorporarono in principii più o meno generali le astrazioni d'infinito risoluzioni particolari. Non sarà questo il solo metodo buono; ma il proposito di attendere il perfezionamento del Codice comune, per perfezionare il Codice della marina militare, certo non autorizza il ripudio del metodo imposto dallo Statuto.

In ogni caso, tralasciandosi per avventura la discussione per articoli, per me non si accetta una deliberazione condizionata o con riserva e promesse di provvisorietà convenevoli meno al Senato che alla Commissione da cui furono già consacrate nella elaborata sua Relazione.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Sebbene l'attuale discussione versi soltanto sul sistema da tenersi nella discussione di questo Codice, essa è ciò nullameno gravissima.

Tre sistemi sono posti innanzi.

Il sistema dell'onorevole Senatore Farina, il quale propone che siano sottoposte alla deliberazione del Senato le singole disposizioni del Codice penale marittimo.

Il sistema dell'onor. Sen. De Falco, il quale, in vista dell'urgenza, propone che in via provvisoria si accetti questo Codice tal quale è, senza preoccuparci dei difetti che possa avere, salvo anzi con un'espressa riserva, di sottoporre il Codice e tutte le questioni di cui può essere suscettivo, e che sono state ritevute e messe in vista dalla onorevole Commissione, con riserva; dico, di sottoporle in tempo opportuno a ponderato esame, quando appunto verrà in discussione il Codice definitivo.

Finalmente il sistema proposto dalla onorevole Commissione, la quale invita il Senato colla sua dottissima ed elaborata Relazione ad accettare il progetto di Codice, di cui si tratta, colle sole modificazioni che essa recò ad alcuni articoli nello scopo di metterli in armonia colla legislazione penale comune e con quella dell'esercito.

Io confesso, o Signori, che sarei inclinato a secondare il sistema dell'onorevole De Falco; ma ne sono trattenuto da un grave dubbio. In questo Codice, tale e quale viene presentato, trovasi una disposizione che a parer mio tocca, e ferisce evidentemente una disposizione dello Statuto; e questa è la disposizione dell'art. 361. Che cosa dispone l'art. 361? « Nel concorso tra la qualità d'individuo di marina e qualsiasi altra di cui fosse rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la competenza, quando si tratta di reato militare marittimo. » Io, Signori, sono intimamente convinto che questa disposizione offende apertamente l'art. 37 dello Statuto, il quale dispone in termini assoluti e generali:

« Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. » E pur troppo il Senato si trovò non è molto nella dolorosa circostanza di dover fare uso di questa eccezionale sua prerogativa.

Il Senato, come Corpo eminentemente conservatore, non può, neppure per un sol giorno, permettere che anche in via provvisoria sia offesa in qualsiasi modo una disposizione dello Statuto.

Perciò, mentre io mi accosterei di buon grado alla proposta dell'onor. Sen. De Falco, arderei di proporre, invece dei tre sistemi che ora sono a fronte, un quarto sistema; e questo sarebbe di accettare il Codice tal quale fu proposto dalla Camera, secondo il metodo messo innanzi dal Senatore De Falco, salvo solo di rivedere quelle disposizioni che in qualsiasi modo o direttamente o indirettamente possono offendere e violare lo Statuto. Quando si tratta dello Statuto, dobbiamo essere severi non solo, ma inesorabili. Guai, se anche

per un giorno solo, il Senato permettesse che quest'arca santa dello Statuto fosse violata!

Questa dunque, o Signori, è la proposta che mi permetto sottoporre alla vostra saviezza; e voglio sperare che l'onorevole Senatore De Falco, al cui sistema io pure mi accosto, vorrà di buon grado accettarla.

Senatore *Vigilanti*, *Relatore*. Nell'imprendere a ragionare in nome della vostra Commissione, io debbo anzi tutto rivolgere i nostri ringraziamenti agli onorevoli Colleghi, a cui piacque portare giudizi tanto benevoli e cortesi sopra la Relazione che abbiamo avuto l'onore di sottoporvi. Ciò detto vengo immediatamente all'argomento.

Come è stato opportunamente osservato, non si è discusso sinora che del metodo da tenersi nella discussione.

Le cose che si sono dette da tutti i precedenti oratori, non mi hanno punto sorpreso poichè ogniquivolta venne presentato un Codice al Parlamento, sempre fece capo liuo per prima la quistione del modo che quale doveva essere discusso. Si voleva da alcuni che, stando alle letterali disposizioni dello Statuto, il Codice come ogni altra legge, articolo per articolo fosse letto, discusso e votato. Da altri si sosteneva, che il Codice per la sua natura si scostava dalle altre leggi e richiedeva se non altro per poter giungere ad una conclusione, un sistema speciale di discussione.

Si diceva poi che dovesse essere aperta la discussione sopra il Codice intero; fatta facoltà a tutti i membri dell'Assemblea a cui il Codice è presentato, di fare osservazioni, di aprire la discussione sopra qualunque articolo del Codice medesimo; ma che non fosse poi formalità necessaria e sacramentale di leggerlo articolo per articolo, e si potesse prescindere dal dare lettura di quegli articoli che non attiravano l'attenzione di nessuno, e non formavano oggetto di censura e di osservazioni.

In mezzo a queste discrepanze di voti che oggi innanzi a voi ebbero tutti i loro sostenitori, che cosa è accaduto? È accaduto che si è dato la preferenza a quel sistema che è il più pratico a mio avviso, il solo ragionevole e possibile.

Io vi accennava già il sistema che fa facoltà a ciascun membro dell'Assemblea di discutere ciascun articolo del Codice, ma che non sottopone il Codice alla lettura di ciascheduno articolo e quindi alla discussione e votazione.

Questo sistema poteva incontrare ostacolo nella lettera dello Statuto.

Per ovviare a quest'ostacolo, fu trovato un congegno sottile, se volete, e ingegnoso, ma a mio parere molto pratico e giovevole. Si presenta il Codice al Parlamento non come legge, ma come allegato di legge; si accompagna il Codice con una legge tendente ad ottenerne l'approvazione; e così il Codice diventa non la legge stessa, ma un allegato, ed è permesso di adattarvi quelle norme che sono proprie degli allegati, vale a dire, che

si possano discutere quelle parti che si credono suscettive di discussione, e le altre si approvano implicitamente, approvando quella legge a cui l'allegato è annesso.

A me pare, o Signori, che oggi noi non potremmo, a fronte di ripetuti precedenti parlamentari, scostarci da questo sistema di discussione. Il Codice vi è presentato con una legge la quale ve ne chiede l'approvazione. Ebbene, è libero a ciascuno il quale crede dover entrare in discussione sopra un articolo qualsiasi di detto Codice, il farlo; ma quanto agli articoli che non danno luogo ad alcuna osservazione, non vi è ragione perchè debbano essere letti e posti in discussione. Ma, ammesso questo sistema, sorge la difficoltà che è, direi, discrezionale, la quale riguarda il modo di usarne.

La vostra Commissione ebbe naturalmente ad occuparsi, in primo luogo, del modo con cui dovesse esaminare questo Codice, e se agio e tempo le fossero stati concessi per compiere largamente, con piena libertà l'opera sua, essa lo avrebbe esaminato in tutte le questioni gravi, serie, molteplici che può presentare. Ve ne abbiamo fatto un quadro succinto nella Relazione, affinchè vedeste che alla vostra Commissione non era sfuggito quale era il suo dovere, non era sfuggita la larga tela che si spiegava dinanzi ad essa, quando il mandato ricevuto si fosse voluto esaurire in tutta la sua ampiezza. Ma, in presenza di questo gran lavoro, emergeva una circostanza a tutti nota, da tutti sentita, che riguarda la necessità in cui si trova la nostra marina di avere una legge penale che sia in maggiore accordo colle istituzioni nostre, colla civiltà odierna, coi progressi della scienza penale dei nostri tempi.

Quando si esaminò dapprima questo progetto di Codice penale militare per la marina, il Codice penale per l'esercito esisteva in via di esperimento. Si diede allora per istruzione ai primi compilatori, che si osservassero quelle norme che erano più ovvie, cioè che si facesse per la marina un Codice che rispondesse a quello dell'armata di terra.

Voi comprendete benissimo, che le due armate sono due sorelle che, come dividono le fatiche e i pericoli, dividono la gloria e gli onori del servizio della patria, così hanno diritto ad un trattamento eguale in tutte le cose le quali non sono da speciale differenza della loro condizione richieste e stabilite.

Ora, dunque il progetto è stato modellato sopra il Codice penale che ora governa l'armata di terra. Fu presentato in questo senso dapprima in Senato, quindi, per le circostanze in vero deplorabili che vi abbiamo esposta nella Relazione, quel progetto passò all'altro ramo del Parlamento, e vi passò precisamente in quella forma che era stato presentato in Senato.

L'altro ramo del Parlamento ha con molta saviezza riconosciuto due cose, 1. l'urgenza di approvare quel Codice senza sottoporlo ad una minuta discussione;

2. di non scostarsi per ora nè dai principii del diritto penale comune, nè dai principii del diritto penale militare.

Questi principii sono altamente e saviamente proclamati nella discussione che avvenne sopra questo progetto di legge, e questi due principii servirono di norma al lavoro della vostra Commissione.

La vostra Commissione accettò come norma delle sue deliberazioni questi due principii che ad essa parvero indeclinabili. Da principio si abbandonò facilmente alla speranza di potere accorciare il suo lavoro, proponendo senz'altro l'approvazione del Codice con riserva di tutte quelle questioni di principio a cui poteva dare luogo, e rimandandole a quel tempo in cui sarebbe stato discusso un Codice comune penale per tutta l'Italia, e sarebbero stati riveduti i Codici penali delle due armate. Ma quando si intraprese l'esame delle disposizioni del Codice, si ebbe con qualche stupore a riconoscere, che in alcuni punti, anche essenziali, si manifestavano divergenze tra il Codice penale comune ed il progetto, tra il Codice penale dell'armata di terra, ed il progetto, che è destinato all'armata di mare.

S'incontrò inoltre un'altra disposizione che non poteva non attrarre seriamente la nostra attenzione siccome quella che riguardava le prerogative senatorie.

Di questa disposizione vi ha fatto un cenno l'onorevole Chiesi, ed è scritta nell'art. 361 del progetto.

Si tratta di una questione, che già si affacciò al Senato in un processo, che voi ben conoscete. Un superiore ufficiale della marina vestiva la qualità di Senatore: fu denunziato per un reato marittimo.

Sorse questione, se il reato marittimo per la sua natura speciale non dovesse piuttosto essere conosciuto da giudici militari marittimi, che non dal Senato.

Parve che ove era la prerogativa, che l'art. 37 dello Statuto accorda ai membri del Senato di non avere altri giudici, che i loro Colleghi, dovesse quella abbracciare tutti i reati senza alcuna distinzione, talchè la competenza speciale del Senato fosse superiore ad ogni altra, e tutte le assorbisse.

In quella circostanza, coloro che erano presenti ricorderanno, che la questione fu riservata per la ragione speciale, che l'editto penale marittimo ora in vigore, contiene una disposizione che indipendentemente dall'art. 37 dello Statuto la risolveva in favore della giurisdizione speciale di cui gode un Senatore.

Allora il Senato affermò la sua competenza, e lasciò che la questione ricevesse la sua risoluzione in altra occasione.

Ma il risolvere una siffatta questione, o Signori, a chi appartiene?

A noi è sembrato, che, secondo i principii i più comuni, i più irrefragabili di diritto costituzionale, una prerogativa non possa essere definita se non da quel ramo stesso del Parlamento a cui è relativa, sotto pena

di decadere da quella indipendenza e sovranità che è propria di ciascun ramo del Parlamento.

Il giorno in cui, o Signori, le prerogative vostre avranno un altro giudice fuori di voi, voi avrete un autorità superiore alla vostra.

Ora, ciò non può essere ammesso, senza violare, a parer nostro, un principio molto ovvio e fondamentale della costituzione.

Noi non siamo entrati a vedere se la questione debba essere risolta in un modo o nell'altro. Nè crediamo di dover seguire, almeno in questo momento, l'onorevole Chiesi nell'opinione che vi ha esposta; a noi è sembrato che ci dovessimo arrestare al principio accennato, che cioè questa questione doveva essere dal Senato risolta quando se ne fosse presentata la circostanza, che il Senato sarebbe stato egli il giudice di questa sua prerogativa, e che quindi l'articolo 361 del progetto, non per altra ragione si dovesse mettere in disparte, se non perchè feriva una competenza, non la competenza penale, ma la competenza costituzionale del Senato. Quando noi ci siamo imbattuti in questa difficoltà che ci parve gravissima e non sormontabile, abbiamo veduto che con minor inconveniente ci potevamo inoltrare ad esaminare, se per avventura si presentassero altre anomalie, altre irregolarità, di quelle sulle quali non ci sembrasse di potere passare sopra; e in questa disamina, come avrete rilevato dalla nostra Relazione, ci è accaduto di riconoscere quelle divergenze di cui vi ho da principio fatto cenno, tra il diritto comune e il diritto penale dell'armata di terra, e il progetto di Codice.

L'onorevole Senatore Farina, che fu sostenitore di un pieno e largo esame del progetto, addusse a sostegno della sua opinione un caso, che non è compreso in quelli che sono riferiti nella nostra Relazione, e che certo può meritare considerazione; quello cioè che sta scritto nel numero 3° dell'articolo 360 che permetterebbe di assimilare al militare di marina, anche un pagano, e ciò per Decreto Reale.

Noi non ci siamo soffermati a questa disposizione per una ragione che abbiamo creduto poter essere accettata. È vero che quest'articolo parla del Decreto Reale; ma come i casi in cui il Governo può intervenire per Decreto Reale sono determinati o dalla Costituzione o da altre leggi, ci è sembrato che quel Decreto non potesse essere che succedaneo della legge in cui è ammesso, o dello Statuto, che, come sapete, dà facoltà di intervenire in certe materie per Decreto Reale, oppure dà autorizzazione inchiusa in un'altra legge.

Abbiamo inoltre notato che, come nessuno può essere aggregato, assimilato ad un membro della marina tranne colla propria accettazione, poichè questo accade per accettazione di certe funzioni, e di certi gradi, che si conferiscono a persone civili nel servizio militare, ci è sembrato, dico, che il principio del distoglimento dai proprii giudici naturali non possa essere nè ferito

nè offeso senza il consenso della persona medesima che vi sarebbe interessata, cosicchè, per questa ragione, non abbiamo creduto di accrescere il numero delle modificazioni da noi proposte coll'aggiungervi questa ed altre non poche, che forse, e senza forse, con facilità si potrebbero trovare in quel Codice, giacchè, se noi siamo lontani dall'essere persuasi, e dal dichiararvi che quel Codice sia l'opera che si possa considerare e desiderare migliore nel suo genere, la crediamo però tale, che, rimpetto al Codice penale marittimo ora in vigore, ci pare un immenso progresso.

Ma, se così è, voi ci domanderete, e perchè vi arrestate ad alcune disposizioni che vorreste modificare?

Noi vi abbiamo già accennato un articolo che ci pareva non possibile, od almeno non decente venirvi a proporre di approvarlo; ciò posto, noi abbiamo creduto che la via fosse schiusa ad esaminare anche quelle altre anomalie, le quali assolutamente fosse bene scomparissero. E per verità, ci sembravano tali le dissonanze e le divergenze di cui vi ho fatto cenno; imperocchè, come si potrà tollerare che un medesimo reato sia diversamente punito pel soldato di terra e per quello di mare? Come si potrà ammettere che un fatto sia reato per l'uno e non lo sia per l'altro? Come si potrà permettere una disposizione, la quale rinvia ad un'altra che viene soppressa?

Leggendo la nostra Relazione, avrete notato che ciò accade precisamente per la soppressione di un capoverso che si vuol fare nell'articolo 36, che riguarda colui che dà un mandato per delinquere, nel quale articolo si è soppresso un capoverso concernente il caso di cui dà un mandato che fu accettato, e poi non venne eseguito.

Il Codice penale comune, ed il Codice penale dell'armata di terra dichiarano costui colpevole di un tentativo, e come tale lo puniscono. Ora, questa disposizione sarebbe scomparsa nel progetto sottoposto alle vostre deliberazioni; ma non tenendosi conto della soppressione in altro articolo, nell'articolo cioè 190 che riguarda la subornazione, reato affinisimo al mandato, ne avvenne che nell'articolo 190 si è punita la subornazione quando non è stata nemmeno accettata, e quanto alla subornazione accettata, si è fatto il rinvio in quell'articolo dove la soppressione porta via precisamente la disposizione che sarebbe stata applicata; cosicchè si avrebbe per la subornazione non accettata un reato punito, per la subornazione accettata ma non eseguita, un reato impunito. Sarebbe questo un assurdo che cozza coi principii della più evidente ragione.

Abbiamo incontrata anche una materia molto delicata e importante in un articolo posto sotto il titolo *Del tradimento*. Quell'articolo, se non erro, il 183, si occupa di coloro che fanno arruolamenti per servizio di potenza nemica, oppure anche di ribelli al Governo.

L'articolo, come è stato scritto nel progetto ministeriale e come è sancito nel Codice penale dell'ar-

mata di terra, abbraccia questi arruolamenti comunque siano fatti, sia da gente che è al servizio militare, come da gente che non si trova sotto il servizio militare; invece una modificazione introdotta in quest'articolo ha fatto sì che il concetto ne rimane ristretto agl'individui di marina; ma come costoro, passando al servizio del nemico, incorrono in un reato ben più grave e già preveduto dalla legge stessa, ne avviene che quella disposizione rimane oziosa, rimane quasi un pleonasma, e priva d'altra parte lo Stato di una garanzia abbastanza essenziale, perchè gli arruolamenti, come ben comprendete, per servizio di potenza nemica, per servizio di ribelli, è un fatto gravissimo che non si può non colpire colla maggior severità soprattutto nei militari.

È vero che questo fatto è colpito dalla legge comune per tutti i cittadini; ma la legge militare, come voi sapete, è assai più severa, e questa severità ha una ragione così evidente, che non può esser nè combattuta nè esclusa.

Io non seguirò a rilevare per non tediare il Senato, le molte discrepanze di questo genere, che abbiamo incontrate nel progetto; ma da questi esempi che abbiamo addotti, noi speriamo che voi potrete formarvi un criterio di quella linea di condotta che ha creduto di tener la vostra Commissione nel limitare le sue proposte alle cose più rilevanti.

Abbiamo così creduto di proporvi di riformare il testo del progetto ministeriale in quelle parti in cui venivano sancite differenze non sopportabili tra il diritto comune penale e il diritto penale dell'armata di terra e il diritto marittimo. Un'altra lacuna grave abbiamo avvertito nel progetto, e che precede dalla data della sua presentazione. Sgraziatamente da molti anni questo progetto si va trascinando tra gli uffici dello Stato e tra le mani di Commissioni dei due rami del Parlamento senza poter giungere in porto. Che cosa è accaduto? Nel frattempo si è fatta una legge per l'armata di terra la quale ha modificato la composizione dei tribunali militari, e ha dato alcuni provvedimenti disciplinari pel Pubblico Ministero militare, si è trovato di esecuzione quasi impossibile in pratica il far nominare sempre per Decreti Reali questi giudici militari: quindi con una legge approvata dal Parlamento dell'11 febbraio 1864, è stato stabilito, che i giudici militari siano nominati con designazione sopra una lista di militari di una data divisione secondo l'ordine della loro anzianità; si è di più stabilito che la disciplina del Ministero Pubblico fosse esercitata anche in parte dal Ministro della Guerra.

Ora, come il progetto stabilisce per i tribunali norme che corrispondono a quelle del Codice Penale Militare, e pel Ministero Pubblico stabilisce che gli ufficiali che prestano servizio presso i Tribunali Militari di terra esercitassero le loro funzioni presso i tribunali militari marittimi, è sembrato che uguali norme do-

vessero essere introdotte, e quindi vi abbiamo proposto anche in questa parte di mettere in pari condizioni i tribunali militari delle due armate.

Questo è il mandato che noi abbiamo creduto dover compiere per rispondere ai due casi: per una parte, alla necessità imperiosa di dare al più presto possibile un Codice alla marina, per l'altra di non trascurare quelle irregolarità e anomalie, che veramente non farebbero onore al Senato, a parer nostro, quando non fossero in qualche modo tolte di mezzo.

A questo punto noi non potremmo non esortarvi a seguire la via che vi additiamo, mezzana tra i vari sistemi che sono stati proposti: che si limitasse cioè il Senato a correggere queste anomalie, irregolarità, discrepanze più gravi, ed accettasse nel resto il progetto, poichè esso risponderebbe al voto suo primitivo, che era quello di dare all'armata di mare un Codice penale, il quale la mettesse in condizioni analoghe a quelle dell'armata di terra. Nè crediamo che il procedere diversamente fosse per riuscire più utile, o più decoroso, e conveniente come sembra al Senatore De Falco; imperocchè utilità, decoro e convenienza a noi non pare vi siano in faccia alle gravi questioni che vi abbiamo enunciate.

Se non che noi, o Signori, ce ne rimettiamo alla vostra saviezza.

Se il transigere su quei punti fosse stato possibile, voi potete crederlo, noi saremmo venuti innanzi a voi con un voto di approvazione a quel Codice tal quale era, riservandoci di tornare in altro tempo sulla materia. Ma noi ci sentimmo condotti al grave dovere di richiamare l'attenzione vostra sui diversi punti che formano argomento alle modificazioni proposte; e non potremmo, malgrado le cose che vennero dette, malgrado il desiderio che abbiamo pur noi di accelerare il compimento di quest'opera, recedere da questo sistema. Ogni transazione è possibile, o Signori, tra il bene ed il meglio; anzi fu detto con ragione, che qualche volta il meglio è nemico del bene; ma fra ciò che è bene e ciò che non è bene, tra il bene e il male, a noi pare che transazione non possa esservi. E come a noi è sembrato sconveniente, non tollerabile l'approvare quelle disposizioni di cui vi proponemmo le modificazioni, così non possiamo che insistere sopra questo voto, e pregarvi di volerlo seriamente ponderare e di prendere poi quelle deliberazioni che il vostro senno stimerà migliori.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Comprenderei il Senato quanto mi sarebbe difficile, se volessi rispondere agli obbiettivi di tutti tre gli onorevoli preopinanti. Ciò non pertanto è mestieri che nel più breve modo possibile indichi almeno le principali ragioni che mi hanno consigliato la proposta che ho avuto l'onore di presentare al Senato. Imperocchè, convenendo in quello che l'onorevole Senatore Vigliani ha detto in sul finire del suo eloquente

discorso, cioè che può esservi transazione tra il bene e il meglio, ma non tra il bene e il non bene, ossia tra il bene e il male; io dichiaro che se mai fossi convinto che effettivamente il progetto di codice che ci è stato presentato, scompagnato dalle modificazioni proposte, non sia che un non bene, e peggio un male, e un male senza possibilità di transazione io non mi sarei certamente avventurato a fare la proposta che ho fatto.

Ma io porto una diversa opinione. A me pare che fossero anche utilissime le modificazioni proposte, pur lasciando come si trova il progetto presentatovi dal Governo, esso non è un non bene, e, in ogni caso, non può esser giammai cagione di mali maggiori di quelli si vuole istantemente riparare.

Una sola questione grave vi sarebbe, che potrebbe cangiare questo concetto, e l'è quella indicata dall'onorevole Senatore Chiesi. Ma, a mio credere, questa questione non è rimasta pregiudicata nè dal modo come fu presentato la prima volta il progetto di Codice marittimo dal Ministero alla Camera, nè dalla maniera come, dopo la votazione di questa, è stato ripresentato dal Governo medesimo alla vostra votazione. Che se mai un pregiudizio qualunque a questa questione si potesse scorgere nell'articolo aggiunto dalla Camera, che è appunto l'art. 361, io credo che per la ragion del Purgenza si potrebbero pure tutte le modificazioni a questa sola per ora limitare, alla soppressione di questo articolo 361.

Ma quanto alle altre modificazioni proposte ve ne sono certamente talune commendevoli; ma ve ne ha tali altre che avvegnachè si trovino ancora, non in tutti, ma in qualcuno dei codici che sono attualmente in vigore, pure esse sono assai discutibili, ed offrono questioni gravissime di diritto penale; sicchè il restituirle nell'attuale Codice costerebbe in qualche altro si veggono scritte, non dico che sia, ma potrebbe sembrare anzichè un progresso ed un miglioramento, un regresso nella scienza e nella codificazione del giure penale.

Io prego il Senato a permettermi di dare qualche svolgimento a questa proposizione. Le modificazioni, Signori, che si crede più necessario di aggiungere nell'attuale progetto, non concernono che solamente 25 o 26 articoli dei 603 che compongono il progetto del Codice marittimo, e possono essere divisi in quattro categorie. Dodici concernono la legge penale propriamente detta: nove accennano all'ordinamento dei tribunali marittimi; uno alla competenza di questi tribunali, e sei alle procedure o, per meglio dire, a certe forme del giudizio penale marittimo.

Dei dodici articoli che concernono la legge penale, uno, l'art. 36, offre una grave questione di diritto intorno alla teorica della complicità. Per essa si tratta di definire se il mandante possa essere punito di tentativo del reato mandato, per la sola accettazione del mandato stesso, anche nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione.

Un altro articolo, l'art. 140, dà al giudice penale marittimo la facoltà di applicare la reclusione militare o la morte al colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella o una vedetta. La quale facoltà, avvegnachè si trovi per avventura nell'attuale Codice penale militare, però che deve essere assoggettato alla revisione del Parlamento; pure, lasciando al giudice l'arbitrio di scegliere tra una pena temporanea e la morte, non può non sembrare eccessiva e da non imitare a quanti credono più conveniente e più giusto il limitare il potere discrezionale del giudice, e non affatto possibile di lasciargli sì sconfinato arbitrio da poter scegliere fra la vita e la morte dell'accusato. In ogni caso il metterla a partito ora, nel 1869, una siffatta questione non può non suscitare gravissime difficoltà e lunghissime discussioni.

Altri tre articoli di questa prima categoria concernono o la punizione di certi fatti pretermessi nel progetto, come la non denuncia dell'ammutinamento o della rivolta di cui si abbia avuto per caso notizia (art. 138); o certi aggravamenti di pena in alcuni casi definiti, come per esempio le minacce non accompagnate da ordine o condizione (art. 153); le truffe e le appropriazioni indebite accompagnate dal falso (art. 244).

I rimanenti sette articoli di questa prima categoria, ad eccezione forse della parola *arruolamenti* sostituita a quella di *reclutamenti* nell'art. 83, a me sembrano che offrano piuttosto questioni di compilazione che di sostanza: certo migliore la redazione fattane dalla Commissione; ma anche rimanendo questi articoli quali sono nel progetto, non pare possano dar luogo a serie difficoltà, o a gravi pregiudizi.

Dei nove articoli che concernono l'ordinamento dei tribunali marittimi, tre contengono qualche temperamento, non certo urgentissimo, alla composizione del supremo Tribunale di guerra; sei non riguardano che una sola quistione, quella, cioè, della scelta de' giudici militari se da farsi per decreto reale o per designazione dei comandanti. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha ricordato che vi è una legge particolare sul soggetto, la quale risolve in questo senso la questione. Se vi è questa legge per l'armata di terra, potrà bene con altra legge particolare estendersi alla marina. Ma ciò non toglie che ove la questione si metta nuovamente a partito, è sì grave da non esser con facilità risolta contro l'attuale progetto, che migliora certamente di molto il vigente sistema.

Dei sei articoli che si riferiscono alla procedura, due concernono la questione non certo sostanziale del mantenimento o meno dell'uso dei salvacondotti per i testimoni imputati, o condannati; uno concerne una questione più grave, quella cioè dell'intervento o meno del pubblico Ministero negli atti dell'istruzione; tre parmi che si riducano a miglioramenti di compilazione.

Viene quindi la quistione gravissima dell'articolo 361 di cui ha parlato l'onorevole Senatore Chiesi, in quanto che in questo articolo credesi vedere una de-

rogazione alla competenza esclusiva del Senato sui suoi membri.

Così se voi riordinate o Signori, tutta codesta materia, a me sembra che la modificazioni proposte dalla Commissione, fra alcuni temperamenti secondari e non certo di gravissima importanza, offrono cinque questioni veramente gravi, sulle quali si può bene essere discordi e che però venendo attualmente in discussione non possono non suscitare lunghi indugi e gravi difficoltà.

La prima è quella della punizione del mandante prima di ogni incominciamento d'esecuzione del reato da parte del mandatario.

La seconda concerne le facoltà accordate ai giudici di poter in taluni casi scegliere fra la reclusione o la morte.

La terza riguarda la nomina dei giudici per Decreto reale o per designazione dei comandanti dell'armata.

La quarta, l'intervento del Pubblico Ministero negli atti d'istruzione.

L'ultima, la competenza del Senato anche nel caso di reati puramente militari.

Ora dalla semplice indicazione di queste questioni, il Senato ha potuto vedere non esser esse sì facili, e delle quali possa dirsi *a priori* la migliore soluzione trovarsi nelle modificazioni proposte, anziché nel progetto presentato al Senato.

E per dire alcun che di codeste difficoltà, io mi soffermo un momento alla prima delle indicate questioni, a quella della punizione del mandante nel caso che il mandatario non avesse proceduto ad alcun atto di esecuzione; è egli forse vero che questa teoria sia egualmente ricevuta in tutte le legislazioni penali, o almeno in tutti i Codici penali che imperano attualmente in Italia? Questa uniformità non parvi esista.

Il Codice Piemontese del 1859 contiene una disposizione simile nell'art. 99; ma nel Codice Napoletano del 1861 quest'articolo fu tolto.

Il Codice Toscano contiene qualche cosa di analogo, ma con più filosofia non punisce come reato tentato quello che non ha cominciato ad avere alcuna esecuzione, ma come delitto speciale *sui generis*. Qualche cosa di simile, e in proporzioni anche minori, si trova nel Codice Austriaco.

Ma ciò è tutto. — Quando nel 1862 l'onorevole Ministro di Giustizia Miglietti presentò al Senato un progetto di legge per estendere a tutta l'Italia il Codice del 1859, che cosa disse a questo subbietto nella sua relazione? « Avendo messo, egli disse, a scrupoloso esame l'articolo 99 del Codice penale, si è convenuto che la prima parte è inutile, la seconda sarebbe contraria ad ogni principio di diritto, e di giustizia. » Quindi lo tolse dal progetto.

Ancora nel 1865 fu presentato al Senato un progetto di legge per estendere a tutta l'Italia il Codice del 1859, restringendone i casi di pena capitale,

e aggiungendovi le modificazioni che vi vennero introdotte in Napoli nel 1861.

Allora io ebbi l'onore di sostenere in Senato quel progetto come Commissario regio. Ebbene; l'on. Senatore Castelli che io nomino a cagion di onore, propose di rimettere in quelle modificazioni la prima parte dell'articolo 99, ma propugnò di toglierne la seconda che ora appunto si vorrebbe al presente progetto aggiunta; perocchè si conveniva contener essa un difetto che bisognava correggere, stantechè, (sono sue parole) « la disposizione che in quell'alinea si contiene apparisce evidentemente esorbitante, e da non potersi appoggiare ad alcun principio di diritto penale, stantechè nel caso di quest'articolo il mandatario non si punisce per non aver dato alcun principio di esecuzione al reato. » E dietro la discussione che all'oggetto ebbe luogo l'onorevole Castelli convenne pienamente nell'antico progetto del Miglietti, e ritirò tutt'affatto la sua proposta.

Ora, Signori, riproporre come modificazione dell'attuale progetto quell'alinea appunto dell'art. 99, non può non sembrare gravissima cosa, e tale da suscitare grandi difficoltà.

Nè meno gravi e difficili sono le questioni della grande latitudine che si vorrebbe lasciare ai tribunali di poter scegliere, in dati casi, fra la reclusione e la morte; della nomina dei giudici, se per Decreto Reale o per designazione dei comandanti; ed anche dell'intervento e della presenza del Pubblico Ministero, e non dell'imputato, negli atti d'istruzione. Però parmi che possa ritenersi prudente cosa rimandare tutte queste questioni, del pari che l'esame e la discussione delle altre molte indicate dalla Commissione, all'epoca appunto della revisione del presente codice da essa riservato come da farsi contemporaneamente a quella del Codice penale per l'esercito.

Rimane la questione veramente grave, quella che indicava il Senatore Chiesi; e lo confesso, Signori, se fossi persuaso che dalle disposizioni del presente progetto rimanesse effettivamente pregiudicata la prerogativa costituzionale del Senato, senza che di questa questione fosse stato primo giudice il Senato stesso, io non avrei giammai osato di proporvene l'approvazione, o almeno avrei richiesto anch'io, per lo meno la soppressione dell'articolo dal quale tal pregiudizio si vuole argomentare.

Ma io in verità non ho creduto, nè credo, che questo pregiudizio vi sia nè nella maniera come l'attuale progetto di Codice fu prima proposto dal Ministero, e nemmeno per la giunta dell'articolo 361 che vi ha fatta la Camera. Dico brevemente le ragioni di questo mio concetto.

Quale fu il sistema che tenne il Senato quando in occasione di un processo celebre si presentò la questione di vedere, se la competenza militare per i reati puramente militari dovesse vincere le prerogative di

competenza concessa dallo Statuto ai Senatori, ovvero queste dovessero vincere quella?

L'onorevole Senatore Vigliani ha ricordato le discrepanze delle opinioni che allora sursero fra coloro che scrissero o discorsero di questa questione.

Alcuni dicevano, il reato militare essere un reato speciale, la competenza del Senato per i Senatori riguardare i casi ordinari e i reati comuni, non potersi quindi estendere al reato militare che è reato soggetto per ragioni di materia a propria e speciale giurisdizione istituita nell'interesse dell'ordine pubblico e della disciplina degli eserciti.

Altri mettevano innanzi una distinzione forse più giusta e più opportuna, quella cioè tra il tempo di guerra e il tempo di pace. Nel tempo di pace, dicevano essi, vince la prerogativa Senatoria; ma nel tempo di guerra, in presenza al nemico, sull'Oceano, in mezzo al mare, un Comandante militare, sia pur Senatore, se commette un reato militare che compromette la disciplina e l'esercito, non può non andar soggetto alla giurisdizione militare creata apposta per richiamare le cose, con pronti esempi, ai principii loro.

Altri infine sostenevano che la giurisdizione del Senato sui Senatori non è privilegio personale, ma è prerogativa costituzionale del Corpo, e come tale non cede innanzi a nessun'altra necessità, investe ed accompagna sempre ed in qualunque caso il Senatore.

Il Senato chiamato a risolvere la questione, tolse argomento dagli articoli 1 e 13 dell'Editto militare marittimo del 18 luglio 1826, (i quali stabilivano esser i militari soggetti alla giurisdizione militare eccetto il caso che per privilegio di persona fossero soggetti ad altro foro), e dall'art. 37 dello Statuto, e per l'una e l'altra ragione ritenne indubitata la competenza del Senato anche ne' casi di reati militari imputati ai Senatori.

Ora, Signori, che cosa fece il progetto ministeriale del Codice penale marittimo? Tolsse l'art. 26 dell'Editto del 1826, e scrisse in sua vece l'articolo 360 che contiene la regola generale di essere tutti i reati militari marittimi da chiunque commessi soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari marittimi. Che cosa ha fatto la Camera con la giunta dell'art. 361? Non altro che proclamare una regola contraria a quella dell'art. 13 dell'Editto del 1826, cioè, che nel concorso fra la qualità d'individuo di marina e qualsiasi altra di cui fosse rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la competenza, quando si tratta di reato militare marittimo.

Ma queste due disposizioni derogano esse anche all'articolo 37 dello Statuto? Sarebbe difficile il sostenerlo. Imperocchè per quanto potere si voglia dare al Parlamento, certo è che anche concessagli la potestà di abrogare o modificare degli articoli costituzionali, non potrà mai dirsi derogato un articolo fondamentale dello Statuto senza che almeno ne fosse stata fatta e

notata espressa dichiarazione. Ora, se la competenza esclusiva del Senato sui Senatori è una prerogativa costituzionale di questo eminente Corpo politico, e se nè nell'articolo 360, nè nell'articolo 361 vi è alcuna espressa derogazione a questa prerogativa, io non so come possa dirsi pregiudicata. In cosa sì grave io non posso leggere nella legge quello che non vi è scritto, e devo ritenere che le cose son rimaste quali erano e che la competenza del Senato, è restata nei termini appunto dell'art. 37 dello Statuto.

Ma rimane per avventura qualche dubbio sopra di questa questione? Ed allora io accolgo la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, e per mantenere integra e non affatto pregiudicata la prerogativa del Senato, io pregherei il Senato a limitare per ora le modificazioni proposte alla sola soppressione dell'articolo 361; e rimandare le altre, come innanzi ho detto, alla revisione di esso Codice, che può esser fin da ora fissata per un dato termine. E ciò pel solo motivo di non indugiare l'attuazione di questa legge penale marittima, la quale, come tutti convengono, è di urgente ed indispensabile necessità per l'armata.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola semplicemente per fare una dichiarazione.

Prima di tutto ringrazio l'onorevole Senatore De Falco, il quale parmi abbia aderito alla mia proposta.

L'onorevole Senatore Vigliani ha detto che io aveva francamente asserito come l'articolo 361 violasse la disposizione dell'articolo 37 dello Statuto. La Commissione, più cauta e più prudente di me, ammette che su questo punto ci possa essere questione, e perchè questa non sia pregiudicata, si limita a sopprimere l'articolo 361.

Io dichiaro che, in vista anche delle osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani, mi contento di questa soppressione. Faccio questa dichiarazione perchè non vorrei che si credesse che io abbia in animo di portare una discussione sull'articolo 361. La soppressione dell'art. 361 lascia impregiudicata la questione, se questione vi ha; e perciò accetto la semplice soppressione dell'art. 361 proposta dalla onorevole Commissione.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani, *Relatore*. Sento il dovere di replicare qualche parola alle molte osservazioni fatte ora dall'onorevole Senatore De-Falco in appoggio della sua proposta.

Debbo innanzi tutto rettificare un giudizio ch'egli ha portato sulla modificazioni proposte dalla Commissione.

È sembrato all'onorevole Senatore De-Falco che parecchie di quelle modificazioni siano piuttosto di forma che di sostanza. La Commissione non è punto di questo avviso; perciocchè quando non si fosse trattato che di modificazioni di forma, essa sarebbe stata molto facile

e corriva, perchè ho detto e ripeto, essa era animata dal vivo desiderio di facilitare e accelerare l'approvazione di questo progetto di Codice; ma la Commissione nel proporre le sue modificazioni si è persuasa che in ciascheduna di esse vi era lo scopo di riparare una offesa a quella uguaglianza che deve regnare fra le due armate di terra e di mare, e in alcuni casi anche un'offesa al diritto penale comune.

Ha creduto l'onorevole De Falco che non siano di grave conseguenza queste disuguaglianze e queste disparità, ed ha tentato anche di giustificarle, entrando nel campo della scienza, e aprendo una discussione sul loro merito. Dobbiamo peraltro dichiarare che la Commissione non ha creduto di entrare nella disamina del merito delle disposizioni del Codice penale; essa ha creduto che a tutti i principii, le teorie, le dottrine, sovrastava un principio, che noi almeno, membri della Commissione, abbiamo voluto rispettare, quello cioè che non si debba fare disparità di trattamento tra due armate che sono in pari condizioni, e che debbono, massima nella materia penale, esser ugualmente trattate.

Ora, rileggendo le nostre modificazioni, voi vedrete, o Signori, che troverete diversità di pena non solo, ma anche diversità di apprezzamento di fatto.

Queste discrepanze indipendentemente da tutti i principii teorici e dottrinali, indipendentemente da quelle riforme che a tempo opportuno si potranno introdurre, costituiscono, a nostro avviso, un grave sconcio che non può essere dal Senato approvato.

Per non lasciare intieramente senza risposta alcune osservazioni fatte dall'onorevole De Falco e toccarne alquanto il merito, dirò che queste questioni non vogliono nemmeno essere considerate, come egli ha fatto, in relazione al diritto penale, ma vogliono essere esaminate in rapporto alle esigenze del servizio militare.

Se entrate in queste considerazioni, Voi vedrete che la questione del mandato dato ed accettato di uccidere un colonnello, quando sia stata data una ricompensa, farà una tale impressione sul corpo militare che difficilmente troverete un militare il quale vi dica, che colui debba andare impunito. Se poi esaminate la questione che riguarda la diversità di pena che è stata stabilita per le vie di fatto contro una vedetta, una sentinella, fatto che nel Codice penale militare per l'armata di terra è punito col massimo della reclusione militare o colla morte, e che nell'attuale progetto è punito soltanto con una pena da 10 a 20 anni di reclusione, Voi vedrete che quell'articolo si applica non solo al tempo di pace ma anche al tempo di guerra.

L'offesa ad una vedetta o sentinella in tempo di guerra acquista tale una gravità che può benissimo divenire, agli occhi soprattutto del militare, un reato degnissimo della pena suprema; e credo anzi che esaminando la scala dei reati e delle pene nel diritto penale militare, si trovano altri fatti che sono puniti di morte e che non hanno la stessa gravità. Ora, vi do-

mando, come possiamo noi dare la nostra sanzione a queste anomalie, a queste incongruenze?

Esistono poi altre disposizioni che hanno non solo gravità di forma, come è sembrato all'onorevole De Falco, ma che hanno una vera gravità di sostanza.

Mi permetterò di richiamare la vostra attenzione sul fatto di rivolta. Il Codice penale militare punisce non solamente colui il quale, potendo impedire la rivolta o l'ammutinamento, non lo fa, ma punisce anche colui che, consapevole di questo fatto, non l'abbia partecipato al superiore perchè lo possa impedire e reprimere in tempo. Che cosa fa il progetto? La seconda parte scompare, perchè il fatto di colui che conosce e tace non è punito per un militare della marina, mentre lo è assai gravemente per un militare di terra.

Alcune volte avviene che le due armate agiscono di conserva, e potrebbe avvenire che un militare della marina ed uno di terra commettessero lo stesso fallo: vedete qual discrepanza per il fatto che per uno fosse un reato e per l'altro non lo fosse, per l'uno portasse la pena capitale e per l'altro no!

Quanto alle vie di fatto contro le sentinelle e le vedette, mi permetterò, facendo un passo addietro, di ricordare un fatto abbastanza essenziale, ed è l'esempio della Francia, la quale sanciva nel 1857 o 1858 un Codice penale marittimo; e tanta importanza attribuiva a questo fatto quel popolo eminentemente militare, il quale, conscio che la sua massima potenza sta appunto nella sua bravura, nulla dimentica per tenere la sua armata al più alto grado di elevatezza. La Francia stabiliva dunque indistintamente la pena di morte per le vie di fatto contro le sentinelle o le vedette, e noi invece, per rendere salda la disciplina militare, stabiliamo una differenza tra un'armata e l'altra? Parve alla vostra Commissione che questo fatto abbia importanza assai più grave di quella che gli ha attribuita l'onorevole De Falco.

Abbiamo poi una diversità gravissima e dirò anzi singolare nella materia delle appropriazioni indebite, degli abusi di confidenza e della truffa. Il Codice penale militare di terra si restringe a porre questi reati in certe condizioni molto tenui quando non interviene il falso, perchè il falso imprime un carattere più grave e diverso, e lo trasporta fra i reati di colpa ordinaria. Il progetto invece aggiunge il falso alla truffa, alla appropriazione indebita ed all'abuso di confidenza, e non ha nemmeno comminata la pena per questa piccola aggiunta del falso. Ora, il falso quando va unito a questo fatto, anche secondo il diritto comune, importa una pena, la quale sarebbe sempre superiore a quella che il progetto stabilirebbe per i colpevoli di questi reati che vestono assisa militare.

Un'altra anomalia non meno grave incontrate nei reati di *ferite e percosse*, i quali reati, secondo il Codice penale militare di terra non sono di competenza militare quando sono commessi in rissa. Invece il progetto ammette quelle in rissa, e così tutte le ferite,

tutte le percosse hanno la pena in proporzione di questa circostanza; cosicchè si puniscono con pene più leggere del Codice militare per i membri della marina.

Questa è anche una discrepanza gravissima e una duplice offesa al diritto penale comune, e al diritto penale militare.

Vi sono poi alcune disposizioni, ricordate di passaggio dall'onorevole De Falco, che riguardano le forme di procedimento e che hanno una grandissima importanza. Imperocchè, o Signori, non bisogna credere che le disposizioni sulle forme di procedura sieno di poco rilievo, sono anzi disposizioni di grandissima importanza che hanno sempre assunto carattere politico in tutti i paesi, dove sono state discusse sul serio, poichè la forma nel procedimento penale influisce immensamente sull'esito della procedura.

Or bene, il Pubblico Ministero, secondo la nostra legge comune, ha il diritto di esser presente alla istruzione dei procedimenti comuni, e come ben sa l'onorevole De Falco e come non ignora il Senato, le istruzioni dei processi penali si fanno da persone che non hanno qualità legale; cosicchè hanno maggior bisogno di essere assistite da persone che conoscano le forme legali; e questa necessità si fa tanto più grande in quanto che il sistema stabilito pel codice penale militare, come è notato nella Relazione, ha vestito la procedura penale della toga forense, imperocchè le pene di nullità si trovano qua e là sparse in quel Codice, e queste pene producono l'annullamento del procedimento in via di denuncia al tribunale supremo di Guerra che costituisce una specie di Cassazione militare.

Or bene, se voi togliete il Pubblico Ministero d'accanto all'istruttore nella marina, mentre questo funzionario ci sta nei procedimenti comuni, ci sta nei procedimenti che riguardano l'armata di terra, ne nasce tale dissonanza da pregiudicare una questione che importa lasciare intatta, perchè questa entra veramente tra quelle che, come opportunamente osservava il Senatore De Falco, devonsi riservare a tempo migliore.

Ora, se voi escludete in questa parte il Pubblico Ministero, come si potrà questo poi ristabilire? Dirò di più, come si potrà lasciare che il Pubblico Ministero assista alle istruzioni negli altri procedimenti? È una questione delicatissima questa, che tocca le funzioni del Pubblico Ministero; essa ha occupato fervidi ingegni, e fu trattata con molta profondità di dottrina, e sta avanti al Parlamento precisamente, mentre stiamo discutendo questo progetto.

Altra questione, anche delicata e di molta gravità, è quella che riguarda i salvo condotti.

Nei procedimenti penali, quando occorre d'aver la deposizione di persona che è colpita di un mandato di cattura, e che la giustizia non ha nelle sue mani, per avere questa deposizione si dà un salvo condotto che determina il tempo per cui l'individuo citato non ha timore di essere offeso dalla forza pubblica, dise-

gna la via che deve percorrere per portarsi al giudizio e quindi stabilisce il modo con cui deve essere sentito.

Questo è un mezzo di prova che giova tanto a stabilire il reato, come l'innocenza; è un mezzo che è accolto dal Codice di Procedura Penale, stato approvato dal Parlamento nel 1865, in data non lontana, ed è anche inserito nel Codice Penale Militare; questo mezzo scompare nel Codice Penale Militare marittimo, e vi scompare come cosa dichiarata contraria all'umanità e alla civiltà.

Gli egregi miei Colleghi ed io ci siamo affrettati di esaminare se abbia avuto l'anatema da qualche grande scrittore, o dalla legislazione di qualche paese; ma non ci venne fatto di trovare che nessuno abbia espresso questo giudizio; anzi trovammo che fu accolto in epoche molto recenti nelle legislazioni, e non condannato dagli scrittori.

Ora io domando: perchè si pregiudicherà anche questa questione, risolvendola per l'armata di mare?

Parmi quindi che per essere veramente coerente a se stesso, l'onorevole De Falco dovrebbe voler riservare tutte le questioni, dovrebbe astenersi dall'approvare cosa che possa offenderne alcuna.

Ora, a noi importa principalmente, che il Senato si penetri di una verità, ed è, che noi non abbiamo già fatte queste proposte, perchè sieno più o meno buone, perchè non sieno suscettive anche di perfezionamento, ma le abbiamo fatte unicamente per questo grande principio, per avere cioè la perfetta uniformità tra la legislazione militare dell'una e dell'altra armata, tra il diritto penale militare ed il diritto comune.

Questo fu il solo principio che ci guidò, il solo che può mantenere intatte tutte le quistioni, salvare il nostro decoro, che può impedire che noi dobbiamo rimpiangere in seguito di aver voluto pregiudicare momentaneamente alcune delle quistioni a cui si riferisce una data disposizione. Noi manteniamo lo *statu quo*; ristabiliamo la disposizione che il Governo ha presentato nel suo progetto, e l'ha presentata, non una, ma tre volte, locchè dimostra che era bene persuaso di proporre cosa degna di approvazione, e la ha presentata sempre, non come il meglio che si potesse fare, ma come richiesta dal suo esistere nel Codice penale dell'armata di terra in vigore.

Dico ancora poche parole intorno al grave obbietto che si desume dall'articolo 361, riguardante la prerogativa del Senato.

Avremmo desiderato, ed abbiamo tentato di persuaderci con l'on. De Falco, che quella disposizione si possa conciliare coll'articolo dello Statuto, cioè che si possa intendere in modo che lasci la quistione intatta.

Ma per verità, anche qui non abbiamo avuto la felicità dell'onorevole De Falco da acquistare questa persuasione; imperocchè noi abbiamo esaminato se c'era qualche caso di applicazione nella legislazione; se trovavamo un caso di applicazione, la quistione era

risolta, lo dico francamente, perchè dicevamo: la legge è fatta per quel caso e non ci riguarda.

Ma potremmo noi ammettere un articolo il quale o riguarda noi o nessuno? Se riguarda nessuno, bisogna cancellarlo per non fare una cosa ridicola; se riguarda noi, non lo dobbiamo ammettere perchè il Senato solo deve statuire sopra questa materia.

Quindi a noi è sembrato che l'art. 361 non potesse essere in nessun modo accolto.

Io dichiaro che queste saranno le ultime osservazioni che faccio a nome della Commissione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi consenta il Senato che io dica poche parole per manifestare su questa questione l'opinione del Ministero. Anzitutto dirò che il Ministero dovrebbe riferirsene al giudizio del Senato, perchè trattasi dell'ordine da tenersi nella discussione di questa legge; pure crede opportuno manifestare che inclinerebbe ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore De Falco, e questo per due ragioni.

Senatore Vighiani, Relatore. Non ha proposto alcun ordine del giorno.

Ministro Guardasigilli. Dirò, se così piace, il concetto a cui è informato il discorso dell'on. Senatore De Falco. Non credeva, mi perdoni l'onorevole Relatore, che ci fosse assolutamente bisogno della formale redazione dell'ordine del giorno; e d'altra parte mi son lasciato andare ad usare, con poco rigore di linguaggio parlamentare, la parola *ordine del giorno*, perchè non dubitavo che si comprenderebbe di leggieri come io accennassi al riassunto del discorso dell'onorevole De Falco. Dunque, io a nome del Ministero, dichiaro che non avremmo difficoltà di accettare il concetto del discorso dell'onorevole Senatore De Falco, il quale pare che suoni così: Che pure riservando tutti i principii racchiusi nelle modificazioni proposte dalla Commissione, e tutte le questioni le quali potrebbero sorgere ed alle quali potrebbero dar luogo le disposizioni che si trovano nel Codice penale marittimo, e salvo l'articolo 361 che verrebbe dal Codice medesimo eliminato, fosse per ora il detto Codice senz'altro approvato dal Senato. — Quest'ordine d'idee, il Ministero non avrebbe difficoltà di accettarlo, come dissi, per due ragioni. Esso presentò il progetto di legge innanzi alla Camera, ma poi il Ministro della Marina, e naturalmente con esso il Ministero tutto, accettò tutte quelle modificazioni che dalla Commissione furono proposte.

Ora, vede il Senato come non sarebbe possibile al Ministero di mettersi in contraddizione con se stesso, rifiutando o non ammettendo quelle modificazioni e aggiunte, cui ha creduto di dover accettare allorchè senza discussione questo Codice fu approvato dall'altro ramo del Parlamento. — Un'altra ragione muove il Mi-

nistero ad accettare il concetto dell'onorevole De Falco, ed è questa.

Il Ministero considera, che quando si aprisse una discussione, nè al certo senza discuterle potrebbe il Ministero accettare tutte le modificazioni apportate dalla Commissione al progetto, avrebbe naturalmente luogo un esame molto prolungato e minuto di tutto e si richiederebbe molto tempo.

Posto che noi vogliamo raggiungere l'intento che da molti anni si affretta coi voti, cioè di fare scomparire dalla nostra legislazione penale un Codice, che oramai non si può più lasciare in vigore, poichè tutti sappiamo di quali disposizioni penali l'Editto del 1826 è composto, questo intento, questo scopo difficilmente potremmo raggiungerlo aprendo una lunga discussione e forse preparando la necessità di un nuovo esame anche davanti l'altro ramo del Parlamento.

Epperò, senza andare più oltre, vedrà il Senato per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, che precipuamente pel desiderio di ottenere finalmente un Codice che sia in armonia colle altre parti della nostra legislazione, il Ministero si induce ad accettare il concetto dell'onorevole Senatore De Falco, tanto più che, su tutti i principii, (nei quali del resto non si può non essere concordi) come sopra ogni altra questione si potrà fare ampia discussione, sempre che si voglia, quando si tratterà di dare all'Italia un Codice definitivo.

Dico ciò, poichè siamo tutti d'accordo, che questo Codice non avrebbe altro carattere, altra natura che quella di un Codice assolutamente provvisorio.

Dette queste poche parole, che aveva l'obbligo di sottoporre alla saviezza del Senato, lascio ora che esso adotti quella deliberazione che nel suo alto consiglio reputerà migliore.

Senatore Farina. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Essendo presentati alcuni ordini del giorno, domando ne sia data lettura.

Presidente. Comincio dall'ordine del giorno presentato dal Senatore De Falco.

« Il Senato considerato che il progetto del Codice penale militare marittimo è stato presentato come Codice provvisorio destinato a provvedere alle urgenti necessità dell'armata; che tutte le questioni cui può dar luogo e il detto progetto di codice, e le modificazioni proposte dalla Commissione del Senato vanno più opportunamente rimandate all'epoca dalla discussione del Codice penale comune e della revisione del Codice penale Militare per l'armata di terra, che vuole essere fatta simultaneamente al presente Codice per coordinare l'intera legislazione penale con uniformità di sistema di principii e di disposizioni; invita il Governo del Re a sollecitare il più possibile la presentazione del Codice penale comune e la revisione dei due Codici militari per l'armata di terra e per l'armata di

mare, e rimandando a quest'epoca l'esame e la discussione di tutte le questioni cui essi Codici possono dar luogo; passa in via meramente transitoria, e senza pregiudizio delle dette questioni, alla votazione del presente progetto di legge colla sola soppressione dell'art. 361.»

Senatore **Farina**. Domando la parola contro quest'ordine del giorno.

Presidente. Prima domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Ora leggo l'ordine del giorno della Commissione d'accordo col Senatore Farina.

Senatore **Vigliani, Relatore**. È del Senatore Farina.

Presidente. Allora dirò del Senatore Farina, a cui ha aderito la Commissione e che è così concepito:

« Propongo che si apra la discussione su tutti gli articoli, ma che non si leggano e non si discutano che quelli sui quali vengono presentati emendamenti. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore **Vigliani, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Parli pure il Senatore Vigliani.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Vigliani Relatore.

Senatore **Vigliani, Relatore**. L'onorevole Senatore De Falco ha presentato un emendamento abbastanza lungo perchè nessuna mente umana, per quanto acuta, potesse tenervi dietro; ed io dichiaro francamente che, non avendo l'arte di divinare i pensieri altrui, non potrei nulla dire circa un ordine del giorno del quale non mi venne dato afferrare l'insieme.

Presidente. Ora la parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Avendo presentato io stesso un ordine del giorno, sono forzato a dire i motivi per cui non posso accettare quello presentato dall'onorevole Senatore De Falco.

Prima di tutto quell'ordine del giorno, a mio credere, viola assolutamente le disposizioni dello Statuto il quale vuole che le leggi siano discusse articolo per articolo. Si è trovato il mezzo termine di proporre leggi come *allegati*, ma non si è mai precluso l'adito a quelli che volevano fare osservazioni di presentarle. Questo è il sistema sin qui tenuto in Senato, ed io sono molto meravigliato che oggi se ne proponga un altro, che io, ripeto, trovo assolutamente contrario allo spirito ed alla lettera dello Statuto.

Altro è che quando non vi è nessun emendamento si venga a dire che, non essendovi proposte di modificazioni si deve supporre che il Senato concorra nell'adozione del progetto di legge; ed altro che quando veramente vi sono emendamenti si venga a dire al Senato: no signori, Voi dovete approvare il progetto di legge quale è, senza nemmeno conoscerne la bontà

o la non bontà, non dovete discutere sull'adozione dei proposti emendamenti.

(Segni di assenso di qualche Senatore).

Fra queste due circostanze corre un abisso, ed io sono ben meravigliato, ripeto, come un uomo così avveduto, eloquente e dotto come il Senatore De Falco non l'abbia avvertito.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. . . . Ciò premesso, o Signori, come mai possiamo nello stato attuale venire a dire di non discutere gli emendamenti proposti non da un solo individuo, ma da una Commissione del Senato stesso che li ha sottoposti alle sue deliberazioni?

L'onorevole De Falco dice alla Commissione: i vostri emendamenti non sono buoni; essi costituiscono un regresso, sono mal fatti, non sono secondo le buone regole di legislazione, ma vuole forse l'onorevole De Falco che il Senato creda esclusivamente a lui. . .

Senatore **De Falco (interrompendo)**. Ma io non ho detto questo.

Senatore **Farina**. . . . vuole forse torre alla Commissione il diritto di difendere le sue proposte? Ma come mai il Senato potrà dare un retto giudizio senza conoscere le ragioni dell'una parte e dell'altra?

Ora, domando: se non si voterà la legge articolo per articolo, come vuole lo Statuto, dove è questa presunzione che tutto il Senato concorra dell'opinione che è espressa nel progetto di legge? Quando una Commissione, da lui nominata, che devesi supporre fino a prova contraria che esprime l'opinione del Senato intero, vi dice: noi dissentiamo in questi punti, noi crediamo di riformare questi altri, come mai potrà il Senato giudicare senza cognizione di causa? È questa non solo una violazione dello Statuto, ma secondo me vi è anco un insulto a quell'intimo senso d'equità e di giustizia che non permette di decidere senza udire le ragioni che si adducono in pro ed in contro. Il giudicare in tal modo alla cieca costituirebbe un fatto nuovo pel Senato, ed inaudito.

Consequentemente non posso che ritornare agli abituali precedenti del Senato; essi sono espressi nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di proporvi; esso permette di aprire la discussione sul progetto e di circoscriverla agli articoli che non hanno proposte d'emendamenti, perchè per gli altri sta la supposizione che nessuno abbia niente a dirvi sopra.

Con questo mezzo si accelera immensamente la discussione; ma assolutamente non potrei senza offesa alla mia dignità, ed in conseguenza votare un ordine del giorno che mi precludesse l'adito di udire le ragioni pro e contro delle varie proposizioni fatte dal Ministero, e dalla nostra Commissione.

Senatore **De Falco**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Farina**. Pregherei quindi il Senato a volere accettare il mio ordine del giorno il quale non pregiudica per niente la cosa, agevola anzi la discus-

sione, perchè invece di lasciarla divagare sopra 600, e più articoli la restringe ad una trentina circa e conseguentemente può condurci ad un buon risultato senza aver l'aria di voler precludere a questo alto Consesso, al primo Corpo dello Stato, la facoltà di esaminare e di conoscere se siano migliori le proposte d'emendamenti che sono state fatte dal Ministero ovvero quelle che sono state fatte dalla Commissione.

Spero che il Senato, apprezzando queste considerazioni, accetterà il mio ordine del giorno, respingendo quello dell'onorevole Senatore De Falco.

Presidente. La parola è al Senatore De Falco per un fatto personale.

Senatore De Falco. Io spero che il Senato non voglia farmi rimanere sotto le gravi parole del Senatore Farina, alle quali in verità non credo di avere dato motivo nè ragione veruna.

Io non ho inteso menomamente nè di pregiudicare le prerogative del Senato, nè la libertà del Senato medesimo a discutere il Codice in discorso; e tutte le volte che ho avuto occasione di parlare del lavoro della Commissione, non parmi aver preferito sillaba men che riverente per gli onorevoli membri di quella Commissione, e pel frutto de' loro studi e delle loro lucubrazioni.

Io non ho inteso esprimere altro che questo solo concetto: Noi abbiamo un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, che ci è stato presentato per motivi d'urgenza; abbiamo delle modificazioni proposte dalla Commissione a questo progetto, del cui merito non accada ora discorrere: possono esser buone, ottime, ma in tutti i casi sono discutibili, e presentano o possono presentare delle gravi questioni, la discussione e la risoluzione delle quali, in questa e nell'altra Camera, non possono che indugiare di molto, e fare rimandare a tempo indefinito ed indefinibile l'attuazione di una legge, che da tutti si conviene essere di suprema urgenza per la marina.

Ora io prendendo argomento da un dilemma che al principio della discussione aveva proposto lo stesso onorevole Farina, mi son permesso dire al Senato: scegliete fra l'urgenza, e una accurata discussione. Credete che è a preferirsi l'urgenza? In questo caso accettate per ora il progetto quale è stato presentato, e riservate la discussione di tutte le questioni che vi si presentano al tempo in cui deve essere per legge riveduto il Codice penale dell'armata di terra, il quale deve essere il più possibile conforme a quello dell'armata di mare: riserbate queste questioni della stessa maniera e con lo stesso diritto, con cui la stessa Commissione nella sua dotta ed elaborata Relazione vi propone di riserbare le altre molteplici questioni che essa è andata rilevando, e che per la ragione appunto della presente urgenza ha creduto rimandare a tempo, secondo lei, più riposato ed opportuno. Opiniate invece che l'urgenza non sia così imperiosa ed istante? Ed in questo caso, discutete pure il progetto, ma discutetelo tutto, e con

le questioni proposte dalla Commissione, e con quelle da lei rilevate, e non risolte, e con le altre tutte che possono venir su dalla discussione.

Ecco tutto il mio concetto: ecco tutta la sostanza del mio discorso. Soltanto, siccome a mio credere, quel che più importa di presente è l'urgenza di avere un codice qualunque di marina che facesse cessare quell'anacronismo dell'Editto del 1826, così ho proposto all'approvazione del Senato un ordine del giorno che non faceva che tradurre questa idea.

Ora io non so intendere che vi sia d'incostituzionale, o di poco riverente alle prerogative del Senato in questa mia proposta.

Del rimanente se l'urgenza della legge non è stimata tanto imperiosa, quanto a me pareva, e s'intende discendere all'esame ed alla discussione di tutto il progetto presentato e delle modificazioni proposte, lo faccia pure il Senato, io non desidero niente di meglio: si potrà allora a più ozio e con maggior cognizione giudicare dell'opportunità e dell'importanza delle questioni proposte.

Nessuna idea adunque d'imporre il mio avviso al Senato poteva in me sorgere; nessuna offesa alla libertà delle sue discussioni, ed all'altezza delle sue prerogative, delle quali son tenero quant'altri mai, può umanamente vedersi nel mio ordine del giorno. Ma perchè nessun dubbio, e nemmeno un sospetto potesse rimanere sul proposito, io, per non dilungare più la presente discussione che era stata iniziata nello scopo appunto di abbreviarla, dichiaro che son pronto a ritirare quell'ordine del giorno.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io dichiaro che non ho supposto niuna cattiva intenzione, nè intesi di offendere l'onorevole preopinante. Dissi soltanto, che dopo 6 o 7 anni che si studia e viene finalmente oggi questa benedetta legge in Senato, trovo strana la proposta che non si debba discutere e non intendo come il discuterla in Senato possa cagionare gran perdita di tempo. Io non credo bene adottare un sistema che è nuovo, e che, ancorchè l'onorevole De Falco lo abbia proposto senza intendere di menomare le prerogative del Senato, non si concilia nè coi suoi diritti, nè colle sue consuetudini. Vi sono proposti emendamenti dalla vostra Commissione, e noi non discutiamo gli emendamenti e votiamo la legge senza nemmeno badare a quello che la Commissione ha proposto?

Per questi motivi io sostengo il mio ordine del giorno ed impugno quello dell'onorevole De Falco.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Avea chiesto la parola per semplificare la discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Per semplificare questa discussione, io mi permetterei di proporre il seguente ordine del giorno:

« Ritenuta la soppressione dell'articolo 361 del progetto del Codice penale militare marittimo proposta dalla Commissione, si passa alla discussione del progetto di legge. »

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Ritiro la mia proposta e mi unisco di buon grado a quella dell'onorevole Chiesi.

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Vigliani, Relatore. Proponendoci la soppressione dell'articolo 361 e dicendo che si passa alla discussione della legge, mi pare che si faccia una cosa inutile, perchè quando verremo alla discussione, uno proporrà la soppressione di un articolo, un altro proporrà quella di un altro articolo.

Del rimanente, col dire che si sopprime l'articolo 361 e si passi alla discussione della legge, non si dice altro se non che si passi alla discussione del Codice.

Quindi è fatta facoltà ad ognuno di proporre sopra il Codice tutte quelle osservazioni che crederà necessarie. Riputerei perciò necessario che, almeno per la forma, l'onorevole Chiesi dovesse mutarla: non proporrei come fa egli che si sopprima un articolo e poi si passi alla discussione della legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io non faccio questione di forma. Ho espresso la mia idea, e l'ho formulata in fretta. In sostanza io mi contento, secondo l'opinione già espressa, che venga soppresso l'articolo 361, soppressione già proposta dalla Commissione, e per resto ho dichiarato e dichiaro di nuovo di aderire alla proposta dell'onorevole De Falco.

Ma se l'onorevole Commissione crede che la formula da me proposta possa presentare difficoltà, di buon grado io mi rimetto alla sua saviezza, perchè voglia proporre quella formula che crederà più conveniente e che che meglio risponda al concetto da me espresso.

Senatore Vigliani, Relatore. Ringrazio l'onorevole Senatore Chiesi della benevola accoglienza che si è compiaciuto di fare alle mie osservazioni.

Noterei quindi che per seguire l'ordine della discussione, siccome vi sono proposte fatte al Senato, non è possibile di prescindere dal metterle in votazione, quando la Commissione non sia disposta ad abbandonarle: su questo punto credo che non si possa muover dubbio.

Le cose dette dall'onorevole Senatore Farina, colle quali nemmeno l'onorevole Senatore De Falco ha creduto di poter concordare, dimostrano abbastanza che

non solamente le proposte della Commissione, ma tutte quelle che venissero fatte da altri Senatori, debbono essere messe in discussione e sottoposte al voto del Senato. È sembrato anzi che l'onorevole De Falco abbia dato al suo stesso ordine del giorno il senso di non precludere la via a nessuno di muovere questioni sopra gli articoli. Quindi per mettersi nella costituzionalità, ha dato questa interpretazione al suo ordine del giorno, e credo che se avesse un altro senso sarebbe in opposizione collo Statuto, e non potrebbe per ciò, almeno a parer mio, essere accolto.

Si può quindi benissimo aprire la discussione sopra l'articolo 1°: chi crederà fare delle osservazioni, lo farà; quanto alla Commissione, non può non ripetere quelle che ha già presentate.

Presidente. Dunque ne viene la conseguenza che sotto altra forma la Commissione mantiene il suo concetto che è identico a quello del signor Senatore Farina.

Ora, domando prima di tutto se il concetto della Commissione è ammesso in principio.

Senatore Vigliani, Relatore. Non parlo di concetto, parlo di Statuto: vi sono cose che non si mettono in discussione in veruna Assemblea. Il domandare al Senato che nessuno Senatore possa parlare su questa legge mi pare una enormità senza esempio.

Presidente. Allora comincio a mettervi ai voti l'ordine del giorno Farina, perchè implica una questione di costituzionalità che coincide con l'idea espressa testè dal signor Relatore, che cioè invece di cominciare a discutere gli articoli del Codice, gli articoli emendati, ben s'intende, non gli altri su cui non si facessero osservazioni, si cominci dall'articolo primo della legge.

Leggo la proposta:

« Ritenuta la soppressione dell'articolo 361 del progetto del Codice penale militare marittimo proposta dalla Commissione, si passa alla discussione del progetto di legge. »

Senatore Vigliani, Relatore. Propongo che si apra la discussione sull'articolo primo della legge.

Senatore Farina. Ed io ritira la mia proposta.

Presidente. Allora rimane la proposta fatta dalla Commissione, avendo il Senatore Farina ritirata la sua.

Metto ai voti la proposta che si passi alla discussione dell'articolo 1° della legge.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

L'ora essendo tarda, scioglio la seduta avvertendo il Senato che domani la discussione si aprirà sull'articolo 4. della legge.

La seduta è sciolta (ore 6).